

PROFESSIONE GEOMETRA

News professionali



03

2015

SPECIALE PASQUA



INDICE 03/2015



VITA DI CATEGORIA - PG.1

- AL SENATO DDL PER IL RIPRISTINO DEI MINIMI TARIFFARI
- ESAMI ABILITAZIONE PROFESSIONE GEOMETRA - SESSIONE 2015
- CERTIFICAZIONE UNICA 2015 (EX MODELLO CUD)
- PROFESSIONI TECNICHE: LA RETE INAUGURA LA SUA PRIMA SEDE
- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. AGGIORNATE LE LINEE GUIDA ANAC
- POS PROFESSIONISTI E IMPRESE: ARRIVANO LE SANZIONI PER CHI NON SI METTE IN REGOLA?

NEWS TECNICHE – PG.6

- ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE:OBBLIGATORIA LA MODALITÀ TELEMATICA
- IRREGOLARITA' CATASTALI, DAL 1° GIUGNO SI PAGANO CON F24
- LE REGIONI APPROVANO IL DECRETO SUGLI EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO. COSA CAMBIA
- INAIL INFORTUNIO SUL LAVORO: IL NUOVO MODELLO DI DENUNCIA
- VARIANTI IN CORSO D'OPERA RELATIVA A CONTRATTI PUBBLICI! LE NUOVE MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE ALL'ANAC
- MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI, PUBBLICATI BANDI PER 800 MLN

NEWS FISCALI – PG.14

- L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA SULL'IMMOBILE ESPROPRIATO
- IMU E TASI, AGGIORNATI I COEFFICIENTI PER I FABBRICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
- IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO PER GLI OMESSI VERSAMENTI 2015
- I TERMINI PER RICHIEDERE I RIMBORSI D'IMPOSTA
- REVERSE CHARGE, CHIARIMENTI DALLE ENTRATE: ESCLUSE LE FORNITURE DI BENI CON POSA IN OPERA
- AGEVOLAZIONI AGRICOLE E FABBRICATI RURALI
- CONIUGE SUPERSTITE E IMPOSTE SULLA CASA
- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E SPESE COLLEGATE
- ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO - FEBBRAIO 2015

SENTENZE – PG.28

DAL WEB – PG.36

SPESOMETRO 2015



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

www.donnegeometra.it professionegeometra@donnegeometra.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

"Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

Carissimi *Lettori e Lettrici*,

nelle ricorrenze di grande interesse è sempre più naturale soffermarsi su ciò che era ed i cambiamenti sopraggiunti.

Si focalizza maggiormente l'attenzione sulla "*crisi dei valori*", sull'instabilità economica, culturale, sociale e con maggiore incisività sentiamo ripetere "*ai miei tempi*" questo non accadeva, eravamo più sicuri e felici.

Ma perché ci lasciamo ingoiare da queste logiche perdenti e non ci lanciamo in avanti per vivere con equilibrio senza farci rubare la speranza ed il sorriso?

Non facciamoci incantare dal pessimismo. Soffermiamoci a riflettere, che la paventata "*crisi dei valori*" è una realtà molto più sfumata di quanto si creda.

Parlare di "*crisi*" significa ammettere che in epoche passate si sia vissuta un'età dell'oro in cui i valori erano in auge e universalmente diffusi.

Ora, se proviamo a ripercorrere qualche tratto di storia, non è sicuramente facile individuare un tempo "felice".

Sì, forse il Medioevo conosceva una stabilità ed immutabilità di riferimenti etici e religiosi oggi scomparsa, ma la maggior parte della popolazione viveva nell'indigenza, nella sporcizia, nell'ignoranza, nell'assoggettamento all'autorità.

Ciò naturalmente non significa che si possa negare la presenza di problemi, anche gravi, di natura sociale ed etica in seno alla nostra società.

I "*mostri*" contro cui dobbiamo combattere dentro e fuori di noi ogni giorno, sono conosciuti: l'economicismo, il consumismo, l'egoismo, l'edonismo esibizionista, ma è anche vero che ognuno può sicuramente citare il nome di un vero amico e sentire una grande emozione nel rivivere un momento straordinario. Ed allora perché farci schiacciare dai luoghi comuni; la forza e la bellezza è dentro di noi, sprigioniamola e lasciamola fiorire dentro questa iniziata primavera.

La vita è qui adesso per godere della freschezza dei nostri anni.

Non siano i messaggi televisivi ad intorpidire il nostro intelletto, non sia la paura di gesti inqualificabili a bloccare i nostri entusiasmi. La bellezza è nelle piccole cose: una passeggiata dentro la natura, quattro chiacchiere con gli amici, un caffè al solito bar, un libro, una bella canzone da ascoltare sulla poltrona preferita. Nella vita reale ci si ammala, si invecchia, si muore, si lavora, si rischia, si vive ogni genere di affanno, ma con la grandezza che ci vive dentro possiamo debellare la solitudine, la noia, riempire il vuoto esistenziale.

Così come siamo usciti dall'inverno, che è triste, freddo, grigio, entrando nella primavera, pronta a regalare luce, colore, germogli, riproduciamo questo passaggio nel nostro andare quotidiano.

Non puntiamo verso progetti irrealizzabili, ci lascerebbero la delusione. Pianifichiamo programmi semplici, concreti, fattibili ed il raggiungimento dell'obiettivo ci darà gratificazione.

Viviamo oltretutto in un'epoca di trasformazioni vertiginose, di cambiamenti continui, di complessità crescenti che esigono capacità di risposta non comuni e rischiano di schiacciarci facendoci sentire ancora più impotenti ed insicuri. Ed allora puntiamo sugli affetti veri, godiamone ogni giorno, condividiamo il tempo con un bambino che ci insegnerà la libertà del sogno, sediamoci con un anziano che ci curerà con la saggezza, invitiamo gli amici per condividere una pietanza.

Diminuiamo qualche spesa e ci sentiremo più ricchi. Non serve un *iPhone* ultima generazione o una macchina dal motore esplosivo per renderci felici. Tutti conosciamo il desiderio provato per qualcosa, che si è sciolto come neve al sole, subito dopo averlo posseduto.

Apriamo le porte alla fiducia, godiamo della famiglia, dell'equilibrio e dell'armonia, della pace. Il cambiamento di ciò che non ci piace dipende anche da noi. Uniamoci per affrontare le difficoltà e le sfide. Le grandi rivoluzioni partono dal mutamento interiore dell'essere umano.

Ed allora puntiamo ad una primavera esagerata, esplosiva e godiamo di questa Pasqua, che non è una festa esclusivamente per i più piccoli ed i religiosi, ma per tutti coloro che desiderano gioire del sorriso degli amici e delle persone amate. Facciamo conquistare da un giro per musei aperti gratuitamente per questi giorni di festa. Sono tante le semplici cose da fare, che possono rendere un giorno davvero *Speciale*.

La Pasqua ebraica rammenta l'audacia di un popolo, quella di sfidare il deserto per guadagnare la libertà. È un insegnamento pedagogico spirituale anche per l'uomo moderno per trovare "il coraggio di essere felici", superando ogni deserto strumentale e soggettivo. Ed allora avanti tutta per entrare in una primavera viva, con note che uniscono saperi, ingegni, volontà, idee e soprattutto unità, progetti condivisi, che nascono da sani confronti.

Il termine **Pasqua**, in greco e in latino "*pascha*", proviene dall'aramaico: *pasha*, che corrisponde all'ebraico *pesah*, il cui senso generico è "passare oltre". Ecco andiamo oltre i confini dell'incomprensione, delle divergenze, dei conflitti, della paura, della staticità per dare vita ad un nuovo circuito di benessere.

Come ogni anno, questo Numero è Speciale!!!

Ricco di tanti opuscoli per i Soci.... e non solo.....

Dentro l'uovo abbiamo incartato una sorpresa per tutti: l'opuscolo della salubrità redatto dai nostri Esperti qualificati e un ricettario sulle leccornie pasquali, da donare a chi sentite dentro il cuore, in cambio di un sorriso.



Auguri a Voi tutti!

Noi della Redazione "Professione Geometra"



VITA DI CATEGORIA



AL SENATO DDL PER IL RIPRISTINO DEI MINIMI TARIFFARI

Definizione di un nuovo tariffario per le professioni tecniche. A stabilirlo è il ddl 2586 presentato la settimana scorsa al Senato che avrebbe l'ardito compito di ripristinare a distanza di 9 anni delle tariffe minime per le professioni tecniche intellettuali.

Come si legge nella relazione tecnica di apertura del Ddl *"gli effetti del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, sono stati devastanti soprattutto per la qualità delle prestazioni erogate dai professionisti dell'area tecnica"*.

Per questo motivo, il disegno di legge propone un mansionario dinamico, aggiornabile ogni anno dagli ordini professionali provinciali sulle indicazioni dei Consigli Nazionali, che in base alle specifiche complessità della prestazione e al luogo di erogazione prevede un "tempo minimo" per una corretta esecuzione. Il mansionario definirebbe unicamente la prestazione in modo che chiunque possa comprendere in cosa consiste ad esempio una certificazione energetica e quali sono gli obblighi procedurali del professionista (ad esempio il sopralluogo).

Alla definizione del tempo minimo per l'erogazione di una prestazione di qualità, il ddl prevede la realizzazione di un decreto attuativo con il quale vengano stabilite le specifiche di un applicativo informatico che consenta al professionista di calcolare il suo costo industriale orario.

La discussione del ddl è stata calendarizzata per la giornata del 31 aprile 2015.

ESAMI ABILITAZIONE PROFESSIONE GEOMETRA - SESSIONE 2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 marzo 2015 - 4^a Serie Speciale - Concorsi ed esami - è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale del 26 marzo 2015 relativa agli esami di stato per l'abilitazione alla libera professione di geometra - Sessione 2015.



[PER VISUALIZZARE L'ORDINANZA CLICCA QUI](#)

CERTIFICAZIONE UNICA 2015



CERTIFICAZIONE UNICA 2015 (EX MODELLO CUD)

Nell'Area Riservata del sito CIPAG sono disponibili, come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia fiscale, le certificazioni relative ai redditi di pensione corrisposti nel corso dell'anno 2014 (ex modelli CUD); *le informazioni per il*

contribuente relative a tali certificazioni sono inoltre riportate nella sezione GUIDE – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI.

Per utilità dei pensionati, è comunque in corso di spedizione una copia di tale certificazione che verrà inviata agli interessati in forma cartacea ad eccezione di coloro che sono titolari di un valido indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai quali verrà trasmessa utilizzando tale modalità telematica.

Si informa fin da ora che dal prossimo anno le certificazioni verranno rese disponibili esclusivamente on line nell'Area Riservata e non si procederà ad alcuna spedizione cartacea del modello.

Il servizio relativo alla visualizzazione e alla stampa è consentito a tutti i titolari di pensione; per accedere all'Area Riservata è sufficiente seguire le modalità operative distinte per tipologia di pensione, consultabili [CLICCANDO QUI](#)



PROFESSIONI TECNICHE: LA RETE INAUGURA LA SUA PRIMA SEDE

La Rete delle professioni tecniche (Rpt), l'organismo fondato nel 2013 che riunisce i professionisti tecnici italiani e ne rappresenta le istanze presso le istituzioni, si è dotato di una sede in via Barberini a Roma. L'inaugurazione è avvenuta in occasione dell'Assemblea.

“Con la costituzione della Rete delle Professioni

Tecniche e la scelta di una strutturazione logistica in una sede autonoma – afferma **Maurizio Savoncelli, Consigliere della Rpt e presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati** – i professionisti di area tecnica vogliono dimostrare la maturata consapevolezza di una coesione fattiva e collaborativa finalizzata ad un dialogo ed una forte sinergia quotidiana utile e necessaria al fine di potere svolgere quel ruolo strategico di cui il Paese ha bisogno”.

Obiettivo delle attività della Rpt è garantire ai professionisti tecnici italiani un'efficace interlocuzione con le istituzioni su tematiche di stretto interesse per la propria attività. A tal proposito, la Rpt ha attivato 12 gruppi di lavoro, ai quali presto se ne aggiungeranno altri due.

Al momento sono tre i Tavoli tematici approntati col Ministero della Giustizia (Regolamenti elettorali, Riorganizzazione territoriale, Tirocini e Formazione), oltre al Tavolo di confronto col Ministero



dell'Ambiente sull'edilizia sostenibile. A ciò va aggiunta la regolare interlocuzione con l'Anac e con la Struttura di Missione di contrasto al dissesto idrogeologico.

A ciò va aggiunto l'attività delle audizioni in Senato, tra le quali le più recenti sono quelle sull'esercizio abusivo delle professioni e sulla delega per il nuovo Codice degli Appalti.

Il Consiglio della Rpt è così costituito:

coordinatore Armando Zambrano (presidente Cni)

segretario tesoriere Andrea Sisti (presidente Conaf)

consigliere Leopoldo Freyrie (presidente Cnappc)

consigliere Armando Zingales (presidente Consiglio Nazionale dei Chimici)

consigliere Gian Vito Graziano (presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi)

consigliere Maurizio Savoncelli (presidente Consiglio nazionale geometri)

consigliere Lorenzo Benanti (presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari)

consigliere Giampiero Giovanetti (presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati)

consigliere Carla Brienza (Presidente del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari).



AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. AGGIORNATE LE LINEE GUIDA ANAC

L'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha emanato le nuove Linee guida (Determinazione del 25 febbraio 2015) in materia di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, che aggiornano e sostituiscono le precedenti del 7 luglio 2010.

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito della modifica del sistema per la determinazione dei compensi da porre a base di gara (D.I. 143/2013), ma anche per tener conto di alcune criticità segnalate dagli operatori del settore nel corso del tavolo tecnico e della consultazione pubblica svoltasi nel 2014

Grazie anche all'impegno profuso, ed all'ottimo lavoro svolto dalla Rete delle Professioni Tecniche, la determinazione risponde in maniera esaustiva e soddisfacente a molti dei problemi sollevati a suo tempo

Sull'affidamenti degli incarichi nei bandi pubblici, Ezio Piantedosi, Segretario Generale del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati commenta le nuove linee guida dell'ANAC che, alla luce degli orientamenti contenuti nelle Direttive Europee attualmente in fase di recepimento, affronta alcuni aspetti critici, come quelli relativi alle difficoltà di accesso al mercato da parte dei giovani professionisti e degli studi di minore dimensione.

“Il bicchiere per noi – spiega Ezio Piantedosi - è da considerare sicuramente mezzo pieno; peccato per qualche indicazione che non risponde pienamente a quello che avevamo chiesto”.



Il riferimento è alla parte che riguarda le progettazioni interne alla PA, lo scarto automatico e, soprattutto, i requisiti di partecipazione economico finanziaria per affidamenti superiori alla soglia di € 100.000.

“Nelle linee guida ANAC – prosegue il Dirigente - pur ritenendo congruo il requisito di fatturato pari al doppio di quello posto a base di gara, si ritengono ammissibili anche requisiti più stringenti, fino a 4 volte, previa adeguata motivazione. Questo spiraglio lasciato alla stazione appaltante, considerando quanto sia difficile individuare se una motivazione è “adeguata”, rende ancora praticabile una riduzione notevole dei soggetti che possono concorrere. In Italia operano centinaia di migliaia di liberi professionisti che, con la crisi che attanaglia l’economia nazionale e che ancor più ha inciso nel settore dei LL.PP., hanno visto negli ultimi anni il loro lavoro, e di conseguenza il loro fatturato, ridursi notevolmente. Il requisito del fatturato continua ad essere per loro enormemente penalizzante”.

Infine, per Ezio Piantedosi, “Grazie anche all’impegno profuso, ed all’ottimo lavoro svolto dalla Rete delle Professioni Tecniche, la determinazione risponde in maniera esaustiva e soddisfacente a molti dei problemi sollevati a suo tempo all’AVCP e poi all’ANAC; mi riferisco ad esempio alla individuazione degli importi da mettere a base di gara ed all’applicazione del DM 143/2013. Speriamo che le linee guida contenute nella determinazione vengano recepite pedissequamente dalle stazioni appaltanti, considerata anche l’autorevolezza che oggi riveste l’ANAC”.

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA ANAC SULL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA [CLICCA QUI](#)

POS PROFESSIONISTI E IMPRESE: ARRIVANO LE SANZIONI PER CHI NON SI METTE IN REGOLA?

Sanzioni fino a 1.500 euro o sospensione dell’attività per i professionisti e commercianti che non si adegueranno all’utilizzo del POS nella propria attività professionale. Lo prevede il nuovo disegno di legge n.1747, in discussione al Senato e destinato a suscitare molte polemiche, soprattutto nel mondo dei professionisti, vista la mano pesante utilizzata per stabilire le sanzioni da applicare.

La normativa in vigore

L’obbligo di utilizzo del POS (strumento che consente i pagamenti elettronici con il bancomat e carta di credito) per imprese, professionisti, artigiani e commercianti è scattato lo scorso 30 giugno 2014.

Tuttavia, almeno sino ad ora, per i trasgressori non è prevista alcuna sanzione.

La norma era passata praticamente in sordina, senza particolari polemiche, in quanto senza sanzioni per i trasgressori, appariva una facoltà piuttosto che un obbligo.

Il risultato è stato una diffusione assai scarsa dei POS.

Il disegno di legge e le sanzioni

Per sistemare la questione, è stato presentato un disegno di legge che prevede un meccanismo teso a premiare i professionisti e i commercianti che si adegueranno alla normativa ed avranno la possibilità di detrarre dal proprio imponibile reddituale il costo percentuale di ciascuna transazione eseguita tramite strumenti di pagamento tracciabile.

Dal lato opposto, sarà introdotta una ammenda di 500 euro per chi è sprovvisto di POS.

Pagata la sanzione, si avranno 30 giorni per adeguarsi e 60 giorni per comunicare alla Guardia di Finanza l'avvenuta installazione. In caso di mancato adeguamento scatta una ammenda di 1.000 euro.

Sarà la Guardia di Finanza ad effettuare i controlli e a irrogare le sanzioni.

Si precisa che il ddl è ancora in esame al Senato.

PER SCARICARE IL TESTO DEL DECRETO [CLICCA QUI](#)



ESPERTO EDIFICIO SALUBRE

Chi è l'Esperto in Edificio Salubre?

E' un tecnico competente conoscitore di nuovi sistemi progettuali e materiali intelligenti a ridotte o zero emissioni di anidride carbonica, inquinanti o nocive alla salute dell'uomo e dell'ambiente, in grado di individuare i difetti nella progettazione di un'abitazione esistente, dai materiali impiegati nella sua costruzione e presenti nell'impiantistica, nel riscaldamento, nell'acustica, nonché preparato per verificare la qualità dell'aria, dell'igiene, della salubrità, e così via. La formazione del Geometra Esperto in Edificio Salubre, risponde alla normativa vigente e preserva dalle responsabilità civili e penali a cui è soggetto il libero professionista, una figura professionale nuova per la quale si stimano sbocchi operativi considerevoli, vista l'importanza sostanziale della materia.

CORSO "ESPERTO EDIFICIO SALUBRE" : Per ricevere informazioni sui prossimi corsi in programmazione, scrivere a espertocasasalubre@libero.it

PROFESSIONE GEOMETRA – APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ANNO 2015



Per iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), **occorre:**

Compilare in ogni sua parte la DOMANDA DI ISCRIZIONE (per scaricarla [CLICCA QUI](#)) ed **effettuare il versamento della quota annuale** di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari),

Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- **Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451** dell'Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE:** Indicare nel bonifico il **NOME** e **COGNOME**, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2015**

- **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE:** Indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2015**

La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

IMPORTANTE: L'invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l'inserimento nell'Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17



NEWS TECNICHE

ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE: OBBLIGATORIA LA MODALITÀ TELEMATICA

Per incentivare e favorire il processo di informatizzazione dell'Amministrazione e potenziare il ricorso ai servizi telematici, **diventa obbligatorio, da giugno, l'utilizzo del canale web per presentare, tramite modello unico informatico catastale** (Muic), gli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo). A stabilirlo, il **provvedimento dell'11 marzo 2015**. Il documento precisa, tra l'altro, che andranno utilizzate le specifiche tecniche allegate, rispettivamente, al provvedimento 15 ottobre 2009 (procedura Docfa) e al provvedimento 23 febbraio 2006 (procedura Pregeo).



Per quali atti

L'utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche da parte dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali abilitati riguarda le seguenti tipologie di atti di aggiornamento catastale.

Con il software Docfa (catasto fabbricati):

- dichiarazioni per l'accertamento di unità immobiliari urbane di nuova costruzione
- dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione di unità immobiliari già censite
- dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano (compresi i beni comuni) e relative variazioni.

Con il software Pregeo (catasto terreni):

- tipi mappali
- tipi di frazionamento
- tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento
- tipi particellari.

Muic in tutta Italia

La possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale con procedure telematiche, mediante un Modello unico informatico (articolo 1, comma 374, legge 311/2004), è stata avviata da appositi provvedimenti del direttore dell'allora Agenzia del Territorio, che hanno fissato le modalità attuative e la progressiva attivazione del servizio su tutto il territorio nazionale.

Infatti, dopo una prima applicazione che ha riguardato solo alcune specifiche aree geografiche, il servizio è stato progressivamente esteso a tutto il Paese, tranne i territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il servizio di presentazione tramite Muic è stato dapprima attivato relativamente alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (Docfa). Successivamente, la trasmissione telematica ha riguardato anche tutti gli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo).

Da ultimo, il provvedimento 26 ottobre 2010 ha previsto che i modelli unici informatici catastali trasmessi per via telematica siano sottoscritti dal professionista che li ha redatti mediante firma digitale.

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)



IRREGOLARITA' CATASTALI, DAL 1° GIUGNO SI PAGANO CON F24

Dal 1° giugno le spese per le **irregolarità catastali** si potranno versare con l'**F24**. A stabilirlo è l'**Agenzia delle Entrate con il provvedimento 23 marzo 2015, prot. 41186**.

Il **modello semplificato** permetterà ai contribuenti di versare eventuali somme dovute a seguito di notifica di accertamento per inosservanza della normativa catastale: tra queste spese rientrano - tra le altre - le sanzioni amministrative, gli interessi sui tributi speciali catastali e il recupero delle spese per volture.

Nel dettaglio, i versamenti conseguenti ad accertamenti per inosservanza della normativa catastale che possono essere risolti con F24 sono:

- > **tributi speciali catastali**
- > **sanzioni amministrative**
- > **interessi sui tributi speciali catastali**
- > **imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali**
- > **recupero spese volture**
- > **spese di notifica di atti catastali**
- > **oneri accessori e altre spese per operazioni catastali.**

Per il pagamento delle somme relative al procedimento di attribuzione della rendita presunta, restano invece ferme le disposizioni contenute nel provvedimento interdirezionale del 24 febbraio 2012.

L'Agenzia precisa che resta esclusa per il contribuente la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali **crediti** derivanti dai versamenti eccedenti gli importi dovuti.

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

LE REGIONI APPROVANO IL DECRETO SUGLI EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO. COSA CAMBIA

E' stato approvato durante la conferenza unificata del 25 marzo 2015 il DM Requisiti Minimi, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, nonché dell'applicazione di prescrizione e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Il decreto entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2015, se ne attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con il nuovo decreto, inizierà di fatto l'attuazione del DL 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, che ha recepito la Direttiva Edifici a Energia Quasi Zero (2010/31/UE) sostituendo il Dlgs 192/2005.



PRINCIPALI MODIFICHE

In particolare, il Decreto Minimi introduce il concetto di fabbisogno di energia globale e di energia primaria; definisce i fattori di conversione in energia primaria, sia non rinnovabile sia rinnovabile, ed esplicita i fabbisogni di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, per la ventilazione e per la produzione di

acqua calda sanitaria. Inoltre, introduce delle regole di compensazione tra fabbisogni energetici e energia da fonte rinnovabile; introduce il concetto di "edificio di riferimento" ed elimina i limiti di energia primaria assoluti. Dopo di che, fornisce una definizione "tecnica" di "edifici a energia quasi zero".

AMBITO DI APPLICAZIONE.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del Decreto, il DM modifica e/o chiarisce alcune condizioni. In particolare:

- prescrive che la nuova costruzione è quella il cui titolo abilitativo sia richiesto dopo l'1 luglio 2015;
- considera nuovi edifici quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario e gli ampliamenti di edifici esistenti, realizzati all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, in adiacenza o tramite sopraelevazioni, o attraverso la chiusura di spazi aperti quali logge e porticati con relativo cambio d'uso.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni che interessano una superficie maggiore del 25% della superficie disperdente dell'edificio, il DM fa riferimento sia a quelle che riguardano l'involucro, sia a quelle che interessano l'impianto, specificando le condizioni in cui un intervento viene considerato ristrutturazione o riqualificazione e le verifiche che vanno effettuate.

EDIFICIO DI RIFERIMENTO.

La vera novità introdotta dal DM Requisiti Minimi risiede nell'adozione dell'edificio di riferimento, cioè di un edificio identico a quello di progetto o reale in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

Si precisa che a differenza di altri modelli di edificio di riferimento, il DM prevede che la tipologia di generazione presente nell'edificio di riferimento sia la stessa di quella utilizzata nell'edificio di progetto o reale, ma che i valori dei parametri di efficienza e i rendimenti siano quelli di riferimento.

In particolare, il DM definisce tutti i valori dei dati di input e dei parametri da utilizzare nell'edificio di riferimento (che rispetto alle norme vigenti sono mediamente di un 15% inferiori):

- la trasmittanza termica delle strutture opache verticali verso l'esterno, gli ambienti non riscaldati e contro terra (valori comprensivi degli effetti dei ponti termici);
- la trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate di coperture verso l'esterno, gli ambienti non riscaldati e contro terra (valori comprensivi degli effetti dei ponti termici);

- la trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali di pavimento verso l'esterno, gli ambienti non riscaldati e contro terra (valori comprensivi degli effetti dei ponti termici);
- la trasmittanza termica delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, compresi gli infissi, verso l'esterno e gli ambienti non riscaldati;
- la trasmittanza termica delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti (valori comprensivi degli effetti dei ponti termici);
- i valori di efficienza media dei sottosistemi di utilizzazione dell'ufficio di riferimento per i servizi di riscaldamento, H, condizionamento, C, e produzione di acqua calda sanitaria, W;
- le efficienze medie dei sottosistemi di generazione dell'edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, e W e per la produzione di energia elettrica in situ (valori comprensivi dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria);
- il fabbisogno specifico di energia elettrica per m³ di aria movimentata.

Per quanto riguarda i fabbisogni di energia elettrica per l'illuminazione, il DM rinvia alla norma UNI EN 15193 e alle indicazioni fornite dalla UNI/TS 11300-2. In particolare, per l'edificio di riferimento devono essere considerati in termini di occupazione e sfruttamento della luce naturale gli stessi parametri dell'edificio reale e i sistemi automatici di regolazione di Classe B secondo la UNI EN 15232. Tali valori sono ancora oggetto di modifiche.

I valori di trasmittanza sono definiti in funzione della zona climatica e per scadenza temporale: a partire dal 2015 e poi dal 2019 per gli edifici pubblici e dal 2021 per gli edifici privati.

Per tutti i valori da utilizzare nell'edificio di riferimento non citati in precedenza, ma necessari per la determinazione dei valori di energia primaria globale, si utilizzano i valori dell'edificio reale o di progetto.

In pratica, l'edificio di riferimento serve per determinare il valore di energia primaria limite di legge che l'edificio di progetto deve rispettare e con i quali confrontarsi.

Un importante vantaggio di queste nuove regole risiede nel fatto che finalmente i limiti sono tagliati sull'edificio oggetto di intervento, mentre alcuni svantaggi sono rappresentati dalla perdita di confrontabilità, in quanto non ci sono più valori limite assoluti, ma soprattutto dall'esistenza di un unico edificio di riferimento cui tutte le destinazioni d'uso dovranno confrontarsi e non, come più volte richiesto da AiCARR, la definizione di un edificio di riferimento per ogni destinazione d'uso al fine di confrontare ad esempio residenziale con residenziale e terziario con terziario, dal momento che diverse destinazioni d'uso hanno necessità tecnico/costruttive e prestazioni diverse tra loro.

EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO

Finalmente il decreto svela cosa si intende per edificio a energia quasi zero: tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:

- tutti i requisiti previsti con i valori vigenti dall'1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dall'1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
- gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del DL 28/11, ovvero copertura del 50%.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto concerne le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, il DM Requisiti Minimi adotta le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della Direttiva

2010/31/UE e della serie UNI/TS 11300. Di seguito si riporta lo stato degli strumenti normativi a oggi vigenti oppure in fase di revisione o elaborazione:

a. UNI/TS 11300-1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale, in vigore dall'ottobre 2014 nella seconda revisione, che sostituisce la UNI 10379:2005.

b. UNI/TS 11300-2: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali, in vigore dal 28 maggio 2008, che con la UNI EN 15316-2- 3:2008 sostituisce la UNI 10347:1993 e con la UNI EN 15316-1:2008 e la UNI EN 15316-2-1:2008 sostituisce la UNI 10348:1993.

c. UNI/TS 11300-3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva, in vigore dal 25 marzo 2010. Il SC5 del CTI ne sta predisponendo la revisione al fine di renderla omogenea con la normativa europea pubblicata successivamente al 2010.

d. UNI/TS 11300-4: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, pubblicata a maggio 2012 e attualmente in revisione.

e. UNI EN 15293: Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per l'illuminazione, che può essere usata sia per gli edifici esistenti, sia per quelli nuovi o in ristrutturazione.

f. UNI/TS11300-5: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Determinazione della prestazione energetica per la classificazione dell'edificio, in fase di elaborazione da parte del CTI, che fornirà precisazioni ai fini della determinazione della prestazione energetica per la classificazione degli edifici e della definizione dei metodi di calcolo del fabbisogno di energia primaria degli edifici, in modo univoco e riproducibile, e della quota di energia da fonti rinnovabili. Ciò con particolare riferimento alle modalità di valutazione dell'apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico, alla valutazione dell'energia elettrica esportata, alla definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili e alla valutazione dell'energia elettrica prodotta da unità cogenerative.

g. UNI/TS 11300-6: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione dei fabbisogni di energia per ascensori e scale mobili, in fase di elaborazione da parte del CTI.

COSA CAMBIA NELL'IMMEDIATO?

• **Nonostante la sua imminente pubblicazione, il decreto sarà attuato a partire dal 1° luglio 2015: fino all'entrata in vigore di questa data tutto rimane com'è, senza alcun cambiamento.**

• **L'introduzione del nuovo decreto non implica alcuna ri-certificazione dei software: tutti i software di recente certificati riguardo alle UNI/TS 11300:2014 sono già in possesso dei requisiti che richiedono lo scostamento massimo dei risultati di calcolo del +/- 5%**

INAIL INFORTUNIO SUL LAVORO: IL NUOVO MODELLO DI DENUNCIA

In caso di infortunio sul lavoro di lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Inail la denuncia di infortunio.

In particolare, il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- inoltrare la denuncia Inail entro 2 giorni dal ricevimento del certificato medico

- allegare copia del certificato medico qualora provveda alla denuncia tramite compilazione del modulo cartaceo

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.

L'Inail ha pubblicato il nuovo modello "Mod. 4 bis Prest" con le relative istruzioni per la compilazione del modello di denuncia infortunio.

Le novità riguardano le seguenti sezioni:

- **sezione lavoratore:** sono stati inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale (part-time)
- **sezione datore di lavoro:** è stata aggiunta la modalità "vaglia postale" per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro ai sensi dell'art. 70 D.P.R. n. 1124/65
- **sezione dati retributivi:** sono stati adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali.

PER SCARICARE LA DENUNCIA DI COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CARTACEO DI DENUNCIA-COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA CERTIFICAZIONE MEDICA DI INFORTUNIO LAVORATIVO [CLICCA QUI](#)

VARIANTI IN CORSO D'OPERA RELATIVA A CONTRATTI PUBBLICI! LE NUOVE MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE ALL'ANAC

L'art.37 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014, ha introdotto l'obbligo di trasmissione all'Anac delle varianti in corso d'opera relativamente ai contratti pubblici di lavori.

Al fine di garantire la trasparenza richiesta dalla legge, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha pubblicato il Comunicato n. 29 del 17 marzo 2015 contenente le nuove modalità di trasmissione delle varianti in corso d'opera. Secondo l'Anac occorre comunicare con estrema chiarezza e trasparenza le cause delle varianti in corso d'opera; pertanto l'Autorità mette a disposizione delle stazioni appaltanti un modello unico di trasmissione (in allegato) contenente le informazioni salienti richieste dall'art. 37, già raccolte e controllate in elenchi prima della trasmissione.

In sintesi, gli argomenti trattati dall'Anac nel Comunicato sono i seguenti:

- **completezza e coerenza della documentazione da trasmettere**
- **ambito di applicazione dell'obbligo di trasmissione**
- **chiarimenti sulla trasmissione delle varianti nei settori speciali**
- **obbligo di trasmissione delle varianti del Contraente generale**
- **estensione dell'obbligo di trasmissione a transazioni, accordi bonari, varianti negli appalti integrati prima dell'inizio dei lavori e lavori complementari**
- **coordinamento con gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio in forza di precedenti comunicati della soppressa AVCP**

PER SCARICARE IL COMUNICATO ANAC [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL MODELLO DI TRASMISSIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA [CLICCA QUI](#)

MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI, PUBBLICATI BANDI PER 800 MLN

L'Agenda del Demanio ha avviato la procedura per la selezione di operatori con i quali stipulare specifici Accordi Quadro, riferiti al biennio 2016-2017, per la realizzazione di lavori di manutenzione degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato per un importo di quasi 800 milioni di euro.

Alle imprese così individuate si dovranno rivolgere, per l'esecuzione di eventuali interventi necessari, le stazioni appaltanti interessate: l'Agenda stessa, i Provveditorati alle Opere Pubbliche, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero della Difesa.

NUOVI BANDI. In particolare, le Direzioni Regionali dell'Agenda del Demanio di Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta, Marche e Veneto hanno indetto 7 gare, per un totale di 27 lotti, per selezionare 189 operatori. Il valore complessivo stimato degli interventi da realizzare nel biennio è di 241.383.000 euro.

I bandi, con scadenza il 5 maggio 2015, sono consultabili [CLICCANDO QUI](#).

La procedura avviata rientra nell'ambito di quanto stabilito dal decreto legge 98/2011, che attribuisce all'Agenda del Demanio la funzione di centrale di committenza per la stipula di Accordi Quadro riferiti ad ambiti territoriali predefiniti. La selezione degli operatori avviene mediante procedure ad evidenza pubblica (ex art. 55 comma 5 del D.Lgs 163/2006), al fine di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al sistema accentrato di manutenzioni degli immobili in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il cosiddetto Manutentore Unico.



PREVENZIONE INCENDI, IN GAZZETTA NUOVE NORME PER LE STRUTTURE SANITARIE

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, è stato pubblicato il Decreto 19 marzo 2015, adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, riguardante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002."

Il provvedimento modifica la esistente normativa prevista nel Decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002 e prevede l'adeguamento antincendio secondo scadenze differenziate.

Il provvedimento ha tre allegati. In particolare, gli Allegati I e II sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. L'Allegato III integra il decreto del 18 settembre 2002 introducendo il titolo V.

Il decreto, che entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si basa sui principi di flessibilità, progressività e proporzionalità, che consentirà alle strutture sanitarie e agli ambulatori soggetti agli obblighi di prevenzione incendi, di adeguarsi entro tempi definiti.

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO I. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre

i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I del decreto 19 marzo 2015.

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO II. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m², esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19 marzo 2015, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'Allegato II del decreto 19 marzo 2015.

SISTEMA DI GESTIONE E RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. Il nuovo decreto introduce il sistema di gestione per mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio. Per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione, è prevista la figura centrale di un responsabile tecnico – individuato dal titolare dell'attività - che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011.

Inoltre, deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al decreto 19 marzo 2015.

ADEGUAMENTO PER FASI SUCCESSIVE. Gli ospedali potranno adeguarsi alla nuova normativa per fasi successive, procedendo anche per singoli lotti funzionalmente indipendenti. In ogni caso le procedure dovranno concludersi entro 10 anni dall'entrata in vigore della norma. Per gli ambulatori il processo dovrà concludersi entro sette anni in relazione alla tipologia di attività svolta.

PER CONSULTARE IL DECRETO E GLI ALLEGATI [CLICCA QUI](#)

MATERIALI DA COSTRUZIONE BIO, PROGETTO ISOBIO

Paglia, argilla, frumento o erbe uniti a leganti innovativi per migliorare sensibilmente i materiali da costruzione utilizzati in edilizia e l'efficienza energetica degli edifici stessi. E' quanto si propone di fare il progetto di ricerca ISOBIO, finanziato dall'Unione Europea, tramite lo sviluppo di materiali da costruzione sostenibili.



L'obiettivo è quello di ottenere una riduzione del 50% dell'energia incorporata dall'edificio nel suo ciclo di vita e della CO₂ e, allo stesso tempo, di migliorare del 20% le proprietà isolanti di questi materiali rispetto a quelli convenzionali. Inoltre, il progetto vuol dimostrare che, tramite l'utilizzo di questi materiali, è possibile ridurre nel corso della vita di un edificio almeno il 15% dei costi totali e il 5% dei costi energetici. Il progetto, che ha preso il via nel mese di febbraio e che si protrarrà per 4 anni con un budget di 6,3 milioni di euro, verrà sviluppato in quattro fasi. Si può seguire il progetto fase per fase tramite l'account **Twitter @isobioproject**



L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA SULL'IMMOBILE ESPROPRIATO

L'imposta ipotecaria, da versare per l'annotazione nei registri immobiliari del trasferimento di un **immobile espropriato**, a seguito di **ordine di cancellazione del giudice** dell'esecuzione, paga imposta ipotecaria calcolata sul **prezzo di aggiudicazione dell'immobile**, anche quando il bene liberato costituisca l'intero compendio oggetto di iscrizione di ipoteca. E' quanto sancito dall'Agenzia delle entrate con la **Circolare n. 8/E del 4 marzo 2015**, che analizza la natura del decreto di trasferimento dell'immobile all'aggiudicatario e la conseguente determinazione della base imponibile cui commisurare l'imposta ipotecaria.



Il punto della questione verte sostanzialmente nella **qualificazione delle cancellazioni ordinate giudizialmente** con il decreto di trasferimento. Difatti,

qualora la trascrizione rientri nello schema della "cancellazione **totale**" di ipoteca, la base imponibile sulla cui base commisurare l'imposta ipotecaria dovuta sarebbe l'intero importo del **credito garantito**. In alternativa, se la cancellazione è qualificabile come "cancellazione **parziale**", perché riguarda singoli beni specificamente individuati, è riconducibile alla categoria delle "restrizioni di ipoteca" per le quali l'imposta ipotecaria è commisurata al **minore, tra il valore del credito garantito ed il valore degli immobili (o parti di immobili) liberati**, il quale, per il richiamo effettuato dalla norma alle disposizioni previste per l'imposta di registro, è rappresentato dal prezzo di aggiudicazione.

La distinzione non appare irrilevante per l'aggiudicatario che, oltre ad avere il pieno interesse ad ottenere l'immobile libero da vincoli, in caso di base imponibile determinata sull'importo garantito si troverebbe a dover pagare l'imposta ipotecaria su valori che possono rappresentare anche importi doppi, rispetto ai valori dei crediti per cui il creditore ha proceduto in giudizio ed al valore complessivo dei beni gravati. Tuttavia, elementi di **dubbio possono sorgere nel caso in cui l'immobile liberato costituisca l'intero compendio trasferito e soggetto all'iscrizione ipotecaria da cancellare**.

Le previsioni dell'art. **585 c.p.c.** sul trasferimento del bene espropriato prevede che il giudice, con il **decreto di trasferimento**, emetta un atto esecutivo con cui viene trasferito il bene oggetto di espropriazione e con cui viene ordinata la liberazione dello stesso dalle formalità pregiudizievoli. Tale atto è **riferito, oggettivamente, al singolo bene assegnato** all'aggiudicatario il quale è l'unico oggetto del trasferimento e dell'ordine di liberazione del giudice, circostanza che determina la classificazione di tale liberazione

nello schema della c.d. “cancellazione parziale”, a nulla rilevando il fatto, che pur può accadere, che il bene rappresenti anche l'intero compendio oggetto della formalità da annotare.

Difatti, analizza l'Agenzia, il Conservatore, nel momento in cui effettua l'iscrizione, è tenuto solo ad un controllo formale del titolo e della nota, senza obbligo di verificare se vi sia coincidenza piena tra i beni oggetto di trasferimento e i beni indicati nella formalità da annotare. Pertanto, poiché sotto il profilo operativo viene effettuata, di fatto, un'annotazione di restrizione di beni specificamente individuati, la natura “parziale” della cancellazione non viene meno per il solo fatto che, ove i beni con la restrizione siano essenzialmente tutti i beni oggetto dell'iscrizione e della trascrizione, l'effetto risultante sia il medesimo della cancellazione “totale”.

Difatti, il carattere distintivo delle due formalità non risiede nel fatto che la restrizione consentirebbe la persistenza delle ragioni del creditore, lasciando potenzialmente traccia di parte dell'iscrizione. Infatti non vi è una necessaria connessione tra la cancellazione ed il soddisfacimento integrale delle ragioni del creditore, il quale può anche accadere che rinunci alla garanzia, pur in presenza di persistenti ragioni creditorie, facendo quindi prescindere la cancellazione dal soddisfacimento del debito.

La natura differente tra le due cancellazioni, pertanto, è data proprio dalla specifica individuazione dei beni oggetto di liberazione, per la restrizione di beni, a fronte del fatto che la cancellazione totale incide invece indistintamente nella formalità ipotecaria nel suo complesso.

Di conseguenza, il trattamento fiscale da applicare alla restrizione di beni è determinato dalle previsioni del terzo comma dell'art. 3 TUIC, che prevede che l'imposta ipotecaria sia commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, effettuando un espresso rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro, le quali, con l'art. 44 TUR dispongono che la base imponibile, per la vendita di beni fatta in sede di espropriazione forzata, all'asta pubblica o per pubblico incanto, sia costituita dal prezzo di aggiudicazione.

L'Agenzia, per altro, precisa che il rimando alla determinazione della base imponibile in base alle prescrizioni dettate per l'imposta di registro sia da intendersi “generale” e non, pertanto, riferibile a specifiche previsioni derogatorie, quale potrebbe essere l'applicazione del prezzo-valore per gli acquisti effettuati in sede di espropriazione forzata e di pubblici incanti, in quanto il presupposto impositivo rimane in ogni caso diverso, riguardando fattispecie non omogenee: annotazioni di restrizioni, da un verso, ed acquisti, dall'altro.

Analogamente, viene altresì precisato che, qualora la richiesta di cancellazione dell'ipoteca sia invece totale ed avanzata dal diretto interessato, in tema di imposte ipotecarie troverà nuovamente applicazione il comma 1 dell'art. 3 TUIC, che commisura l'imposta dovuta all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi ed accessori.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE 8/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)



IMU E TASI, AGGIORNATI I COEFFICIENTI PER I FABBRICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

Con il decreto 25 marzo 2015, in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Dipartimento delle Finanze del Mef ha aggiornato i coefficienti per determinare il valore delle unità immobiliari classificabili nel **gruppo D** -capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali- interamente possedute nell'esercizio d'impresa,

non iscritte al catasto con attribuzione di rendita e distintamente contabilizzate.

L'aggiornamento è necessario ai fini dell'applicazione dell'Imu e della Tasi dovute per l'anno 2015.

L'articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992, dispone che, per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato - alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione - dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti, da aggiornare annualmente.

Questi i coefficienti per il 2015:

per l'anno 2015 = 1,01	per l'anno 2014 = 1,01	per l'anno 2013 = 1,02
per l'anno 2012 = 1,04	per l'anno 2011 = 1,07	per l'anno 2010 = 1,09
per l'anno 2009 = 1,10	per l'anno 2008 = 1,14	per l'anno 2007 = 1,18
per l'anno 2006 = 1,21	per l'anno 2005 = 1,25	per l'anno 2004 = 1,32
per l'anno 2003 = 1,36	per l'anno 2002 = 1,41	per l'anno 2001 = 1,44
per l'anno 2000 = 1,49	per l'anno 1999 = 1,51	per l'anno 1998 = 1,54
per l'anno 1997 = 1,58	per l'anno 1996 = 1,63	per l'anno 1995 = 1,67
per l'anno 1994 = 1,73	per l'anno 1993 = 1,76	per l'anno 1992 = 1,78
per l'anno 1991 = 1,81	per l'anno 1990 = 1,90	per l'anno 1989 = 1,99
per l'anno 1988 = 2,07	per l'anno 1987 = 2,25	per l'anno 1986 = 2,42
per l'anno 1985 = 2,59	per l'anno 1984 = 2,76	per l'anno 1983 = 2,94
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11		

IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO PER GLI OMESSI VERSAMENTI 2015

La legge di stabilità 2015 ha ampliato sensibilmente la portata del ravvedimento operoso.

Riepiloghiamo le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2015 per il ravvedimento operoso:

Termine temporale	Sanzione	Ambito applicativo
Nei primi 14 giorni dalla violazione	1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo)	Tutti i tributi per violazioni sui versamenti

Dal 15° al 30° giorno dalla violazione	1/10 del minimo (3%)	Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	1/9 del minimo	Tutti i tributi
Dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/8 del minimo	Tutti i tributi
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/7 del minimo	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/6 del minimo	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

Dal 1° gennaio 2015 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti "a cavallo d'anno", andrà adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari all'1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall'1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE LANCIA "L'ELIMINA CODE ONLINE"

L'Agenzia delle Entrate ha attivato il servizio "elimina code online" per consentire agli utenti di prenotare il proprio turno **direttamente via web** recandosi presso l'ufficio nell'orario e nel giorno stabiliti.

In sostanza, il funzionamento del servizio virtuale è del tutto simile a quello fisico, con una differenza: tutti coloro che hanno necessità di recarsi presso l'ufficio territoriale dell'agenzia per il disbrigo di una serie di pratiche e servizi **potranno acquisire il biglietto online**, scegliendo sede, giorno e ora desiderati, recandosi soltanto quando è il momento del proprio **turno, evitando attese inutili presso gli sportelli.**

I web-ticket potranno essere **prenotati dalle ora 6:00 di ogni giorno**, fino ad esaurimento della disponibilità, selezionando anche il servizio per il quale si necessita assistenza (nell'ambito della vasta gamma proposta), semplicemente **seguendo il percorso guidato e compilando l'apposito form** sul sito dell'Agenzia delle Entrate.



Una volta inviata la richiesta, il web-ticket arriverà via mail e potrà essere stampato e presentato in ufficio. L'eliminazione del codice è valida soltanto nell'arco della giornata in cui è stato richiesto e va utilizzato a partire dall'orario indicato nella prenotazione.



EQUITALIA: VIA LIBERA ALLE RATEIZZAZIONI-BIS PER SANARE I DEBITI COL FISCO

Riparte ufficialmente l'opportunità di richiedere le **rateizzazioni delle cartelle Equitalia** per tutti coloro che erano decaduti dal beneficio al 31 dicembre 2014. La misura, prevista dal decreto Milleproroghe, consente ai contribuenti (cittadini e imprese) che ne

fanno richiesta **entro il 31 luglio 2015** di ottenere un nuovo piano di rientro per i **debiti col fisco fino a un massimo di 72 rate (6 anni)**.

La concessione delle nuove rateazioni decadute, però, come si legge sul sito istituzionale di Equitalia, incontra **ulteriori limiti** rispetto alle regole generali: il piano, infatti, **non è prorogabile e decade nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate**, anche non consecutive (in luogo delle 8 previste per i piani ordinari).

Altre condizioni essenziali, da dichiarare nell'apposita istanza, sono: **l'essere decaduti entro e non oltre il 31 dicembre 2014** e la presentazione della domanda **improrogabilmente entro il 31 luglio 2015**. La presentazione della richiesta del piano di rientro **sospenderà ogni azione esecutiva**.

La riapertura dei termini per le dilazioni, concepita per creare condizioni favorevoli per regolarizzare i pagamenti e agevolare, al contempo, il recupero degli importi dovuti all'erario e agli enti pubblici creditori, innalzerà l'ammontare **complessivo delle rateazioni** che ha già raggiunto quota **2 milioni e 650 mila euro nei primi due mesi del 2015**, consentendo ad Equitalia la **riscossione di circa 1,2 miliardi**.

I TERMINI PER RICHIEDERE I RIMBORSI D'IMPOSTA

Il contribuente, quando chiede i rimborsi fiscali, deve rispettare tassativi termini, altrimenti perde il diritto al rimborso, anche se dovuto e legittimo.

E', quindi, importante conoscere con esattezza il momento di decorrenza del termine per richiedere i rimborsi fiscali.

A tal proposito, è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, che, con l'importante sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014, ha stabilito i seguenti principi.

1. **NORMATIVA**

Nell'ordinamento tributario italiano vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in mancanza di queste, dalle norme del contenzioso tributario e tale regime

impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune, come stabilito dalla **Corte di Cassazione, con sentenza n. 11456/2011**.

In particolare, le normative che interessano la questione sono:

- **l'art. 38 del DPR n. 602/1973**, il quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, stabilisce il dies a quo nella **"data del versamento"** o in quella **"in cui la ritenuta è stata operata"**;
- **l'art. 21, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992**, norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù del quale **"la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione"**.

Di conseguenza, l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione è rigoroso nella identificazione, di regola, nel giorno del versamento del dies a quo (come tale non computabile) del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dell'importo pagato.

2. ACCONTI

Nella particolare ipotesi dei rimborsi degli acconti, la Corte di Cassazione ha stabilito i seguenti principi.

1. Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del **saldo** nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un'eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poiché subordinati alla successiva determinazione, in via definitiva, dell'obbligazione o della sua misura.
2. Invece, decorre dal giorno del versamento **dell'acconto** stesso nel caso in cui quest'ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il pagamento.
3. **A tal proposito, si citano le sentenze della Corte di Cassazione n. 56 del 2000, n. 4282, n. 7926 e n. 14145 del 2001, n. 21557 del 2005, n. 13478 del 2008, n. 4166 del 2014.**

3. CIRCOLARI

Il termine di decadenza della presentazione della domanda di rimborso non può mai farsi decorrere dalla data dell'emanazione di circolari o di risoluzioni ministeriali interpretative delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo quindi non idonei ad incidere sul rapporto tributario (**Cassazione n. 11020 del 1997, n. 813 del 2005, n. 23042 del 2012, n. 1577 del 2014**).

4. AGEVOLAZIONI FISCALI

In applicazione del citato art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, particolari deroghe sono state individuate nei casi di procedimenti di riconoscimento di agevolazioni tributarie, poiché è dal momento della conclusione di tale procedimento che sorge per il contribuente il diritto alla restituzione della differenza tra l'imposta versata nella misura ordinaria e quella risultante dall'applicazione dei benefici fiscali, con la conseguenza che la domanda di rimborso deve essere presentata nel termine di due anni decorrente dall'anzidetto momento (**Cassazione n. 7116 del 2013, n. 10312 del 2005, n. 24183 del 2006, n. 16328 del 2013**).

5. LEGGE SOPRAVVENUTA

Nel caso in cui una legge sopravvenuta introduce, con effetto retroattivo, un beneficio fiscale prima non previsto, peraltro con l'esplicita previsione di decorrenza del termine per proporre domanda di rimborso dalla data di entrata in vigore dello ius superveniens, il relativo termine decorre da quel momento, come opportunamente stabilito dalla **Cassazione con la sentenza n. 3575 del 2010**.

6. CORTE COSTITUZIONALE

Quando la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale una norma fiscale, da quel momento decorre il termine per il relativo rimborso, sempre che il giudizio sia ancora pendente e non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

La definitività si concretizza se l'atto fiscale non è impugnato nei tassativi termini previsti dalla legge o se la sentenza passa in giudicato per mancata impugnazione.

Infatti, l'accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall'autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione di incostituzionalità sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (**art. 23 della Legge n. 87 dell'11 marzo 1953**).

7. OVERRULING

Il termine per richiedere il rimborso decorre dal momento in cui si verifica la particolare ipotesi di overruling, in cui devono ricorrere **cumulativamente** i seguenti presupposti:

- che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
- che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso;
- che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.

Questi principi sono stati espressi dalla Corte di Cassazione, con le sentenze n. 28967 del 2011, n. 6801 e n. 13087 del 2012, n. 5962 e n. 20172 del 2013.

8. DIRETTIVA COMUNITARIA

Con riferimento al problema della decorrenza del termine decadenziale nel caso di ritardata trasposizione nell'ordinamento interno di una direttiva comunitaria, con contenuto incondizionato e preciso, la Corte di Cassazione, nell'individuare il dies a quo **nel giorno del pagamento**, ha avuto modo di affermare quanto segue.

1. Il principio posto dall'art. 2935 del codice civile, secondo cui la prescrizione "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" – il quale è da ritenersi applicabile alla decadenza – deve essere inteso "con riferimento alla sola possibilità legale, non influenzando sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto" (**Cassazione n. 10231 del 1998, che richiama Cassazione n. 9151 del 1991**).
2. Tra gli impedimenti "di fatto" va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che sia sollevata la relativa questione; se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi.
3. A maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento "legale", come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che, mentre l'accertamento dell'illegittimità costituzionale di una norma è

riservato ad un organo diverso dall'autorità giurisdizionale , il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (in tal senso, **Cassazione n. 10231 del 1998, n. 7176 del 1999 e n. 18276 del 2004**).

Tali principi sono stati confermati sulla base delle stesse ragioni anche per le ipotesi in cui l'incompatibilità del diritto interno con il diritto comunitario sia stata dichiarata con sentenza della Corte di Giustizia (in tal senso, Cassazione n. 4670 e n. 13087 del 2012).

9. CORTE DI GIUSTIZIA

Nel caso di sentenze della Corte di Giustizia, l'orientamento prevalente e più antico della Corte di Cassazione è nel senso della decorrenza del termine **dalla data del pagamento**, a nulla rilevando che in quel momento non fosse stata dichiarata l'incompatibilità della norma interna con il diritto comunitario.

In tal senso, si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione:

- **Sezioni Unite n. 13676 del 2014;**
- **Sezioni Unite n. 3458 del 1996;**
- **Sezione Sesta Civile n. 5014 del 2015;**
- **Sezione Tributaria n. 4670 e n. 13087 del 2012.**

In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, non vi è spazio per introdurre temperamenti o eccezioni a principi ed esigenze fondamentali dell'ordinamento, quali quelli coinvolti nella fattispecie, consolidati nella giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE.

Ultimamente, la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con la sentenza n. 5014 del 12 marzo 2015, ha stabilito il principio che non si può correlare il presupposto per la restituzione, idoneo a far decorrere il termine biennale, alla pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia.

Ciò in applicazione del principio di chiara portata espansiva, fissato dalla **Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014**, secondo cui allorché un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia o, ancor dopo, dalla data di emanazione del provvedimento normativo che ad essa abbia dato attuazione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

E' sufficiente osservare, in linea generale, che nel caso di pronuncia che dichiari la contrarietà di una norma nazionale al diritto comunitario non si è in presenza di un "mutamento della giurisprudenza".

Con riferimento alla questione in esame e con argomento ancor più decisivo, va rilevato che la sentenza della Corte di Giustizia non interviene su norme di carattere processuali ma neanche sulle disposizioni relative ai termini di prescrizione e di decadenza per l'esercizio del diritto alla ripetizione dell'indebito tributario., bensì, di solito, interviene con effetto ampliativo su norme tributarie che riducono illegittimamente la portata di un beneficio fiscale.

L) CONCLUSIONI

In definitiva, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve ribadirsi che costituisce principio immanente in ogni Stato di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico

diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirale di termini di prescrizione o di decadenza, l'intervento di una sentenza passata in giudicato o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale ed irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche .

Si tratta della nota categoria dei c.d. rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.

Oltretutto, pur prescindendo dal fatto che si verte in una materia non processuale ed anche a voler ammettere la configurabilità di un affidamento incolpevole nella legittimità (nel caso, comunitario) della norma vigente, la tutela di una tale situazione deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche , soprattutto in materia di entrate tributarie, che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe.

In definitiva, spetta al solo legislatore, in casi come quello in esame delle pronunce comunitarie così come in quello del sopravvenire di una legge retroattiva, la valutazione discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti, in ordine all'eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalità di "riapertura" di rapporti esauriti.

REVERSE CHARGE, CHIARIMENTI DALLE ENTRATE: ESCLUSE LE FORNITURE DI BENI CON POSA IN OPERA

Con la **circolare n. 14/E del 27 marzo 2015**, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 in materia di applicazione del meccanismo di assolvimento dell'Iva mediante inversione contabile (reverse charge), e in particolare sull'estensione, a partire dal 1° gennaio 2015, del meccanismo nell'ambito dei settori edile ed energetico e della cessione dei bancali di legno (pallets) recuperati dopo il primo utilizzo.

Nel documento di prassi, inoltre, vengono illustrate le novità in campo Iva per i settori interessati e forniti alcuni approfondimenti su reverse charge e particolari ambiti applicativi.

SETTORE EDILE. La legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, legge 190/2014) ha esteso l'obbligo di inversione contabile alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici". L'applicazione del meccanismo riguarda, quindi, attività relative al comparto edile già interessato dal reverse charge, allargando il raggio d'azione a nuovi settori come i servizi di pulizia relativi agli edifici.

Per individuare le prestazioni interessate è necessario far riferimento ai codici attività della tabella ATECO 2007. I contribuenti Iva che rendono i servizi devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un'attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco. Tuttavia, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni Ateco relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del DPR n. 633/1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile, con l'obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all'adeguamento del codice Ateco.

Per le attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento, il reverse charge si applica solo in caso di subappalto.

Infine, sono escluse dal meccanismo le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

CONCETTO DI "EDIFICIO". La circolare, per circoscrivere al meglio l'ambito di applicazione dell'estensione dell'inversione contabile, ha anche chiarito la definizione di edificio, riprendendo, tra l'altro la risoluzione n. 46/1998, con la quale, l'Amministrazione finanziaria precisava che per "edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome".

Pertanto, la circolare chiarisce che la norma si riferisce ai fabbricati come risultanti dalle disposizioni sopra esposte e non alla più ampia categoria dei beni immobili e men che mai ai beni mobili di ogni tipo, mentre sono inclusi sia i fabbricati a uso abitativo sia quelli strumentali, anche di nuova costruzione; inclusi i fabbricati in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le "unità in corso di definizione" rientranti nella categoria catastale F4.

Non rientrano nella nozione di edificio e, quindi, sono escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi relative a terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, eccetera, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, eccetera). La definizione di "edificio" riveste una particolare importanza anche per individuare quali servizi di pulizia sono assoggettati alla nuova normativa. Qualora un unico contratto comprenda più prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell'inversione contabile e in parte soggette all'applicazione dell'Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Tuttavia, la circolare chiarisce che, in una logica di semplificazione, se c'è un contratto che comprende diverse prestazioni, assoggettabili o meno al regime, si applicherà l'Iva secondo le modalità ordinarie.

SETTORE ENERGETICO. Il meccanismo del reverse charge è stato allargato anche al settore energetico e, in particolar modo: ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; ai trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Nel settore energetico l'estensione non è definitiva, ma temporanea, fino al 31 dicembre 2018 (come previsto dall'articolo 199-bis della direttiva Ue 112/2006), e riguarda anche tutte le operazioni connesse ai certificati verdi, ai titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e alle garanzie di origine; sono inclusi nell'estensione anche le unità di riduzione delle emissioni (Eru) e le riduzioni certificate delle emissioni (Cer) e le cessioni di gas ed energia elettrica al "soggetto passivo-rivenditore". Sono escluse le cessioni di gas ed energia elettrica nei confronti di un consumatore finale e quelle di Gpl.

BANCALI DI LEGNO (PALLETS) RECUPERATI DOPO IL PRIMO UTILIZZO. Un altro settore inglobato dall'inversione contabile è quello dei bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Non è richiesta la condizione che i beni in questione siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria

destinazione, se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT. Niente in comune, o l'uno o l'altro meccanismo. Lo split payment, infatti, si applica alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, che non risultano debitori d'imposta; non si applica, invece, alle operazioni soggette al sistema del reverse charge e gli acquisti intracomunitari, relativamente ai quali l'ente pubblico assume la veste di debitore dell'Iva.

IVA PER CASSA. Stessa alternatività, cioè gli operatori che hanno optato per l'Iva per cassa, dall'1 gennaio 2015 qualora effettuino operazioni rientranti nel meccanismo dell'inversione contabile, non potranno applicare il regime di cash accounting.

NUOVO REGIME FORFETTARIO. L'inversione contabile non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti che rientrano nel nuovo regime fiscale forfettario disegnato dalla "Stabilità 2015". Qualora, invece, gli stessi contribuenti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l'imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell'Iva a debito. Ciò vale anche con riferimento al regime dei "minimi" prorogato dal Dl 192/2014 (il Milleproroghe).

ACQUISTI DI SERVIZI PROMISCUI DA PARTE DI UN ENTE NON COMMERCIALE. Nel caso in cui un ente non commerciale acquista un servizio, destinato in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività istituzionale, ai fini dell'individuazione della modalità di applicazione del tributo, occorrerà far riferimento a criteri oggettivi per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell'ente, assoggettabile al meccanismo dell'inversione contabile, da quella imputabile all'attività istituzionale. Si dovrà tener conto di criteri oggettivi anche nel caso di un contratto che comprende servizi a cui si applica il reverse charge e altri per cui deve essere seguita la modalità ordinaria.

UTILIZZO DEL PLAFOND. Gli esportatori abituali che, generalmente, utilizzano il plafond, non potranno farlo in presenza di operazioni assoggettabili alla disciplina del reverse charge. Inoltre, nel caso in cui ci sia un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell'inversione contabile e in parte all'applicazione dell'Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione dell'operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al meccanismo del reverse charge.

ESCLUSIONI. Il meccanismo del reverse charge non è applicato alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal Dpr 633/1972 - annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 - per non far venir meno l'obiettivo della semplificazione perseguito dalle norme speciali.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. Infine, considerato che l'estensione del reverse charge ha efficacia dallo scorso 1 gennaio e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difforni adottati dai contribuenti, prima dell'emanazione della circolare.

AGEVOLAZIONI AGRICOLE E FABBRICATI RURALI

L'Agenzia delle Entrate ha preso posizione sull'applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina ai fabbricati pertinenziali di terreni agricoli, affermando che le agevolazioni possono essere concesse soltanto al fabbricato che, oltre a trovarsi in rapporto di pertinenzialità con il terreno agricolo acquistato, è situato sul medesimo terreno (**Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2015**). La legge dispone l'applicazione dell'agevolazione



per la piccola proprietà contadina agli atti di trasferimento a titolo oneroso "di terreni e relative pertinenze", qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti (art. 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25). Risulta pertanto agevolabile anche il trasferimento del fabbricato, in presenza di un rapporto di pertinenzialità tra il fabbricato (bene accessorio) e il terreno agricolo (bene principale).

La nozione di pertinenzialità è fornita dal codice civile, che stabilisce che "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima" (art. 817 c.c.).

Affinché si realizzi il vincolo pertinenziale è dunque necessario che sussistano:

- un elemento soggettivo, consistente nella volontà del proprietario della cosa principale (o da colui che è titolare di un diritto reale sulla stessa) di destinare durevolmente la cosa accessoria a servizio oppure ornamento del bene principale;
- un elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale che deve intercorrere tra il bene principale e quello accessorio.

La giurisprudenza ha precisato che per l'instaurarsi del rapporto di pertinenzialità occorre la "destinazione concreta ed effettiva della pertinenza a servizio della cosa principale" (Corte di Cassazione, sentenza 13 luglio 2007, n. 15739).

Il concetto di "terreni agricoli e relative pertinenze" coincide con la nozione di fondo rustico, "inteso in senso tecnico giuridico come appezzamento di terreno agricolo corredato da elementi strumentali (pertinenziali) necessari per la gestione economica (fundus instructus): in esso il fabbricato rurale ha valore strumentale (e quindi potenziale) rispetto al terreno, analogamente ai macchinari, le sementi, gli animali, in genere le scorte, cioè a quel complesso di cose che, quando esistono, sono strettamente legate al terreno..." (Commissione Tributaria Centrale, sentenza 18 gennaio 1989, n. 369).

L'Agenzia delle Entrate, però, ritiene che l'agevolazione fiscale si applichi soltanto al fabbricato rurale che, oltre a essere in rapporto di pertinenzialità con il terreno agricolo acquistato, è situato sul medesimo terreno.

Risulta pertanto esclusa la possibilità di godere dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina in caso di acquisto di un fabbricato che, pur essendo pertinenza del terreno agricolo, risulti fisicamente separato da esso, e a maggior ragione in caso di acquisto del solo fabbricato rurale, pur se destinato al servizio del terreno agricolo adiacente, già di proprietà dell'acquirente.

L'Agenzia delle Entrate motiva tale affermazione facendo riferimento alla precedente disciplina, ora abrogata, che estendeva espressamente le agevolazioni "alle case rustiche non situate sul fondo, quando, l'acquisto venga fatto contestualmente... per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia" (art. 1 della legge n. 604 del 6 agosto 1954). La mancata riproposizione di tale previsione nelle vigenti disposizioni in materia di piccola proprietà contadina è dovuta, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, alla volontà del legislatore di escludere dall'agevolazione fiscale l'acquisto di fabbricati pertinenziali non situati sul terreno agricolo contestualmente acquistato.



CONIUGE SUPERSTITE E IMPOSTE SULLA CASA

In caso di morte di uno dei coniugi, ai sensi dell'articolo 540, secondo comma, del codice civile, a quello superstite spetta il diritto di abitazione sulla residenza principale e sulle pertinenze. Il relativo obbligo dichiarativo, pertanto, ricade interamente su quest'ultimo, che può fruire per intero della deduzione per abitazione principale. Analogamente, il coniuge superstite conserva la piena titolarità dell'immobile (e ha conseguentemente soggettività passiva) ai fini Imu, Tasi e Tari. A tal fine, è utile ricordare che, per quanto riguarda l'Imu, la

legge 147/2013 ha sancito che, dal 2014, l'imposta non è dovuta in relazione all'abitazione principale, tranne che si tratti di fabbricati accatastati come A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli).

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E SPESE COLLEGATE

Oltre alle spese relative all'esecuzione dei lavori danno diritto alla detrazione quelle sostenute per la progettazione degli stessi, l'acquisto dei materiali, le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, le relazioni di conformità degli interventi alle leggi vigenti, le perizie e i sopralluoghi, l'Iva, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione, la redazione della documentazione obbligatoria



atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, gli altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti previsti dal Dm 41/1998 (circolare 121/E del 1998). Tale elenco non ha peraltro valore tassativo, ma può ricomprendere anche tutti gli oneri strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento edilizio (risoluzione 229/E del 2009).



L'indice misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un paniere di beni e servizi rappresentativi di tutti quelli destinati al consumo finale delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente, ed è usato per adeguare periodicamente i valori monetari, come gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato, ed il trattamento di fine rapporto (TFR). AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2015 (Comunicato ISTAT 13/03/2015).

Nel mese di febbraio 2015, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, si attesta sul valore di **106,8**, aumentando dello 0,3% rispetto al mese precedente e diminuendo dello 0,4% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente. Di conseguenza, il **coefficiente per rivalutare il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato al 31 gennaio 2015**, spettante ad un dipendente che cessa il proprio rapporto di lavoro nel periodo che va dal 15/02/2015 al 14/03/2015 è pari a **0,25000%**.

L'Indice FOI è utilizzato prevalentemente per la rivalutazione del **trattamento di fine rapporto** e per la rivalutazione dei **canoni di locazione immobiliare**.

CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE

In seguito all'abrogazione parziale dell'articolo 24 della L. 392/1978, ad opera della L. 431/1998, nei contratti di locazione ad uso abitativo cosiddetti "*liberi*" (di cui all'art. 2, comma 1, della medesima L. 431/1998, di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni - i cosiddetti "*4+4*"), le modalità e la misura per definire l'aggiornamento del canone sono rimesse alla libera contrattazione tra le parti.

In linea generale, la maggior parte dei contratti prevede che l'aggiornamento avvenga di anno in anno, **automaticamente** (senza cioè che il locatore debba farne espressa richiesta al conduttore con lettera raccomandata, PEC o altra forma), necessità di richiesta con raccomandata o altro), in misura pari al 100% dell'incremento dell'indice Istat.

L'art. 14 della L. 392/1978, che prevede invece l'aggiornamento in misura pari al 75% dell'incremento dell'Indice Istat FOI rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, rimane il riferimento per i contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Quanto infine alle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo (la cui durata minima è stabilita dall'art. 27 della L. 392/1978), valgono per l'aggiornamento del canone le stesse considerazioni formulate a proposito dei contratti abitativi "*liberi*".



TASSA SUI RIFIUTI SI APPLICA ANCHE AL GARAGE NON UTILIZZATO

Corte di Cassazione, Sentenza n.33 del 7 gennaio 2015

La tassa sui rifiuti (tarsu-tares) grava su *“chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio,*

salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.”

A norma dall'art. 62 del **D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507**, infatti, il **presupposto impositivo** è costituito dal **solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione** del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti.

Per quanto concerne le vicende modificative della occupazione o detenzione del bene immobile l' Art. 64 **D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507** dispone che:

“ 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.”

Costituisce onere del contribuente provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, tale principio non può operare in riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o l'esenzione. Ciò in quanto trattasi di un'eccezione alla regola generale



del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

A nulla, infine, rileva la circostanza per cui la presenza dell'uomo presso il garage era sporadica e l'uso ne era marginale. Ai fini impositivi ciò che rileva è la situazione giuridica di occupazione o detenzione del bene immobile su territorio comunale.

Nel caso di specie la mera occupazione del garage comportava il pagamento della tassa, a prescindere dalla effettiva produzione di rifiuti, che comunque erano presunti, considerato che il detentore inevitabilmente li determina per il solo fatto che usa o possa usare il bene immobile.

Ciò si verifica a maggior ragione quando il contribuente non abbia denunciato il possesso del garage, o comunque la variazione, come nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte. Né egli aveva promosso il procedimento amministrativo necessario per escludere in ipotesi l'idoneità in concreto del garage alla produzione di rifiuti, la cui eventuale mancanza semmai doveva essere provata in ogni caso solamente dal contribuente stesso, che tuttavia non ne aveva assolto l'onere.

IL PERGOLATO NON PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN TETTOIA SENZA AUTORIZZAZIONE

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n.825 del 18 febbraio 2015

Pergolato e tettoia sono due strutture che presentano impatto visivo e rilevanza diversi dal punto di vista urbanistico, con conseguente diversità delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione, ragione per cui il primo non può essere trasformato nella seconda. La tettoia è infatti una struttura pensile addossata a un muro o interamente sorretta da pilastri. Il suo impatto visivo è maggiore di quello prodotto da un pergolato, che normalmente non ha chiusure laterali ed è costituito da una serie parallela di pali collegati da un'intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire una struttura ombreggiata.



IL RUOLO DELL'APPALTATORE NELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11029 del 16 marzo 2015

La Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza in esame, fornisce dei chiarimenti in merito al **ruolo dell'appaltatore nelle attività di gestione dei rifiuti, ai suoi obblighi e responsabilità da distinguere rispetto alle diverse figure del committente e del subappaltatore**. La suprema Corte ribadisce che nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale, quale la disciplina generale sui rifiuti, né da contratto, individua committente e subappaltatore come gravati da un obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti. “Di conseguenza, tranne nel caso di un diretto concorso nella commissione del reato, non può ravvisarsi alcuna responsabilità ai sensi dell'articolo 40, comma 2 cod. pen. per mancato intervento al fine di impedire violazioni della normativa in materia di rifiuti da parte della ditta appaltatrice.” Tali condivisibili considerazioni si fondano – osserva la Cassazione penale - sulla natura stessa del contratto di appalto, che non consente, di norma, alcuna ingerenza da parte dell'appaltante nell'attività dell'appaltatore”.

“Si è così osservato – spiega la suprema Corte - come il committente non abbia alcun potere giuridico di impedire l'evento del reato di abusiva gestione dei rifiuti commesso dall'appaltatore, poiché ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori nel suo interesse ai sensi dell'articolo 1662 cod. civ., ad esempio verificando la conformità dei materiali utilizzati a quelli pattuiti o l'esecuzione delle opere a regola d'arte, ma non gli è consentito di interferire sullo svolgimento dei lavori a tutela degli interessi ambientali, salvo nel caso in cui questi coincidano col suo interesse contrattuale. Ha la facoltà di controllare la qualità dei materiali utilizzati per il riempimento del terreno, ma non il potere (e non certamente l'obbligo) di chiedere all'appaltatore se è abilitato allo smaltimento dei rifiuti e, tanto meno, di impedire all'appaltatore non autorizzato di smaltire i rifiuti che lui utilizza per lo svolgimento dell'appalto. Conclusioni analoghe sono state tratte nel caso in cui il committente dei lavori sia anche proprietario dell'area su cui i lavori sono eseguiti, poiché come tale egli non ha alcun potere giuridico specifico verso l'appaltatore, posto che i rapporti reciproci sono regolati soltanto dal contratto di appalto (così Sez. 3, n. 40618 del 22/9/2004, Bassi, cit.)”.

Quindi, la Cassazione osserva che “l'appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare, come osservato in dottrina, casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto.

La verifica delle singole posizioni costituisce, peraltro, un accertamento in fatto demandato al giudice del merito”.



TERRAPIENI E MURI DI SOSTEGNO: QUANDO E' APPLICABILE IL REGIME DELLE DISTANZE

Corte di Cassazione, Sentenza n.5163 del 16 marzo 2015

Non è la norma locale che può decidere se un'opera (muro di contenimento e relativo terrapieno) debba o meno seguire il regime delle distanze, **ma il fatto che per la norma nazionale l'opera sia qualificabile come "costruzione"**, con tutte le conseguenze che ne derivano anche per il regime delle distanze.

Lo afferma la Corte di Cassazione che con la sentenza in commento si è trovata a decidere sul caso di una costruzione in muratura di altezza di m 1,20, edificata a una distanza dal confine di proprietà inferiore ai cinque metri prescritti dalla legge. Gli autori di tale costruzione, convenuti in giudizio dai proprietari del **fondo confinante**, avevano affermato che l'opera realizzata consisteva in un muro di sostegno di un riempimento effettuato con materiale detto “igloo”, con un sovrastante sottile solaio in “leca” ricoperto di terra, che essendo d'**altezza inferiore a 1,50 m.** non doveva rispettare la **distanza di 5,00 m.** dal confine stabilita dalla normativa regolamentare locale.

Tale tesi veniva accolta sia in primo, sia in secondo grado. Notava in particolare la **Corte d'Appello di Trento** che l'art. 4.2 delle N.T.C. (norme tecniche d'attuazione) del **P.R.G.** (Piano regolatore generale) del comune di **Pergine Valsugana** esentava dal rispetto della distanza minima dal confine quei muri (ritenuti in maniera fittizia come non costruzioni) non più alti di 1,50 m. posti a sostegno di terrapieni, senza

distinguere (come invece avevano sostenuto gli appellanti) circa l'origine **naturale o artificiale** di questi ultimi. Di tutt'altro avviso, come già accennato, si è rivelata la Corte di Cassazione. La quale estesamente rileva che "la **nozione di costruzione**, agli effetti dell'**art. 873 codice civile**, è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle **distanze legali**, da parte delle norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai **regolamenti locali** è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una 'distanza maggiore'".

Sul punto, a nulla rileva il fatto che la costruzione in questione sia realizzata con **materiali** alternativi rispetto all'edilizia classica. Afferma infatti la Suprema Corte che, "ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze dettate dagli artt. 873 e ss. codice civile o dalle disposizioni regolamentari integrative del codice civile, per "**costruzione**" deve intendersi qualsiasi **opera non completamente interrata** avente i caratteri della **olidità ed immobilizzazione** rispetto al suolo indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e, segnatamente, dall'impiego di malta cementizia". Il tutto in linea con amplissima giurisprudenza della Suprema Corte stessa.

Ancor più interessante l'ulteriore osservazione contenuta nella sentenza, che si riferisce alla tesi secondo cui i muri di contenimento non possono considerarsi costruzioni ai sensi del più volte citato art. 873. Orbene, secondo la Corte «è altrettanto costantemente affermato, in tema di distanze legali, che mentre il **muro di contenimento** di una scarpata o di un terrapieno **naturale** non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 codice civile per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il **terrapieno** ed il relativo **muro di contenimento** elevati ad opera dell'uomo per creare un **dislivello artificiale** o per accentuare il naturale dislivello esistente».

GLI EDIFICI ABUSIVI POSSONO ESSERE AUTOMATICAMENTE ESPROPRIATI

Consiglio di Stato, Sentenza 1054/2015

Gli edifici abusivi possono essere espropriati in modo automatico dal Comune. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la **sentenza 1064/2015**. I giudici hanno ricordato che, in base all'articolo 31 del Testo unico dell'edilizia (**Dpr 380/2001**), se il Comune impone il **ripristino della situazione preesistente** e l'autore dell'abuso non obbedisce, l'acquisizione da parte dell'Amministrazione avviene automaticamente.

Nel caso preso in esame dal CdS, era stato chiesto al Comune un **permesso di costruire in sanatoria**, ma poi era stato effettuato un cambio di destinazione d'uso in totale difformità dal titolo abilitativo. Uno dei locali, assentito come deposito, era stato trasformato in cucine anche se, contrariamente a quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, l'altezza era minore di 2,70 metri.

Dato che il cambiamento di destinazione d'uso era risultato **difforme dal titolo abilitativo** e comportava una diversa incidenza sul carico urbanistico, il Comune l'aveva considerato come una trasformazione edilizia. Di fronte all'inerzia dell'autore dell'abuso, cui era stato intimato di ripristinare la situazione preesistente, l'Amministrazione aveva quindi acquisito il bene e l'area di sedime, che erano entrati a far parte del **patrimonio comunale**. Di fronte all'opposizione dell'interessato, i giudici hanno chiarito che l'acquisizione non è un provvedimento di autotutela, ma una **misura sanzionatoria** che segue all'inottemperanza dell'ordine di demolizione e ripristino. Per questo motivo entra in funzione in modo automatico.



RESPONSABILITÀ DEL DATORE PER INFORTUNIO SUL LAVORO DOVUTO A NEGLIGENZA DEL LAVORATORE

Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, Sentenza n. 4879 dell'11 Marzo 2015.

In una vicenda presentata all'esame dalla Corte di Cassazione, un datore di lavoro **aveva contestato la propria responsabilità in ordine ad un infortunio occorso a un lavoratore** che era stato investito da un

carico di pietre mentre lavorava in un frantoio. A sua discolpa il datore di lavoro aveva sostenuto che il comportamento della vittima era stato inadeguato rispetto alle circostanze.

Nel giudizio di merito, era stato accertato che l'unica **misura antinfortunistica** adottata dal datore di lavoro fosse **un mero divieto verbale di introdursi nella "tramoggia"**, divieto peraltro sottoposto a diverse deroghe, decisamente inadatto ad evitare pericolo per i dipendenti.

Nella sentenza la Corte ribadisce che è compito del datore di lavoro *"non soltanto quello di prevedere l'adozione di specifiche misure di sicurezza atte a garantire la salute dei lavoratori ma anche quello di provvedere all'integrale attuazione delle medesime, (...) attraverso la predisposizione di specifici controlli ovvero l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei lavoratori inadempienti"*.

Le norme in materia di infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore *"non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza o imprudenza dello stesso"*. Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio del lavoratore sia quando ometta di adottare le misure protettive sia quando non accerti e vigili che il dipendente, di fatto, faccia uso di tali misure. Il datore di lavoro è esente da responsabilità **solo quando il comportamento del lavoratore "presenti i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute"**. Per questi motivi, il ricorso della società è rigettato.

LA CASA VA VENDUTA CON IL POSTO AUTO CONDOMINIALE

Corte di Cassazione, Sentenza n.4733 del 10 marzo 2015

La vendita di un'abitazione senza il diritto d'uso del posto auto **condominiale è illegittima** e può comportare la nullità dello stesso contratto. Lo ha chiarito la **Cassazione** con la sentenza in esame, in una vicenda relativa alla compravendita di un appartamento posto nella periferia di Roma, nella quale il venditore aveva alienato solo l'immobile mantenendo il diritto d'uso del parcheggio condominiale giacché connesso ad una veranda abusiva ubicata nello stesso edificio.

I coniugi acquirenti, invece, dando per scontato che insieme all'appartamento andava abbinato anche il beneficio del posto auto numerato in condominio, contro la decisione del giudice d'appello, **adivano la Cassazione**.

E a ben vedere, perché la Corte ha confermato la loro tesi.



“Bacchettando” la Corte d’Appello di Roma, che aveva dato ragione al venditore senza tenere conto della natura del diritto all’uso e al godimento del posto auto condominiale e soprattutto ritenendo “irrilevante” la natura abusiva del vincolo di pertinenza dallo stesso creato, i giudici della S.C. hanno annullato la sentenza. Secondo la Cassazione, infatti, la normativa di riferimento (**l’art. 41-sexies della l. n. 1150/1942**), disponendo la dotazione di parcheggi nelle costruzioni realizzate dopo l’1 settembre 1967, pone un **vincolo di destinazione obbligatorio** tra la cubatura totale dell’edificio e gli **spazi destinati a parcheggio**, facendo sorgere in tal modo **un diritto reale d’uso sugli stessi a favore di tutti condomini**.

Sbagliando, pertanto, il giudice d’appello ha ritenuto legittima la **riserva operata dall’alienante** sul parcheggio condominiale, una volta acclarata che la stessa era legata all’unità immobiliare abusiva (la veranda) realizzata ex post.

In tal modo, infatti, *“mediante l’alterazione del precedente standard urbanistico”*, cioè del rapporto tra la superficie di parcheggio e i metri cubi di costruzione, **risultava eluso, in danno del diritto degli acquirenti** dell’immobile di fruire anche del posto auto sotto forma di diritto reale d’uso, **lo stesso vincolo di destinazione imposto dalla normativa**. Su quest’assunto, pertanto, la s.C. ha cassato la sentenza con rinvio.

LA RINUNCIA ALLA QUOTA DI COMPROPRIETÀ

Corte di Cassazione, Sentenza n.3819 del 25 febbraio 2015

La Cassazione che si pronuncia sull’interpretazione (e conseguentemente sulla validità) di una scrittura privata sottoscritta fra una madre ed i cinque figli il lontano 4 agosto 1968 con la quale, in estrema sintesi, **da un lato** venivano effettuate dalla madre e dai quattro figli alcune rinunce alle rispettive quote di comproprietà immobiliari a favore dell’altro figlio / fratello e **dall’altro** il medesimo figlio / fratello si impegnava a rinunciare a favore dei fratelli ai diritti di comproprietà che gli sarebbero potuti successivamente derivare su altri cespiti. Non paghi dell’assetto proprietario come sopra “artigianalmente” assemblato, i quattro comproprietari fratelli effettuavano – sempre per scrittura privata – la divisione del bene oggetto della rinuncia a loro favore mediante apporzionamento di singoli corpi di fabbrica del medesimo.



La legittimità formale (per asserita carenza dell’atto pubblico *ad substantiam* previsto ex art. 782 c.c. per la donazione) e sostanziale (per asserita violazione del divieto ex art. 458 c.c. del patto successorio, nello specifico, rinunziativo) della famigerata scrittura privata del 4 agosto 1968 veniva eccepita da un terzo soggetto, che avendo nel frattempo ottenuto a suo favore una sentenza di maturata usucapione dell’intero cespite oggetto dell’accordo divisionale, si vedeva convenuto in giudizio dai fratelli che si reclamavano proprietari delle singole porzioni immobiliari per effetto del combinato disposto negoziale sopra descritto.

Dopo un duplice verdetto di merito a favore dei fratelli, i Giudici del Palazzaccio venivano chiamati a pronunciarsi su due questioni: a) se la rinuncia alla quota di comproprietà – ovviamente ove ritenuta in linea di principio valida – fosse soggetta alla forma dell’atto pubblico ; b) se l’eventuale nullità della clausola contrattuale portante una violazione del divieto del patto successorio avesse *ipso iure* determinato la nullità dell’intero contratto.

Quanto alla prima questione: gli Ermellini non esitano a qualificare la fattispecie in questione come donazione indiretta, in quanto si è *“di fronte ad una rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà perché l’acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo in modo indiretto attraverso l’eliminazione dello stato di compressione in cui l’interesse degli altri contitolari si trovava a causa dell’appartenenza del diritto in comunione anche ad altro soggetto”*.

Dalla qualificazione giuridica di cui sopra ne deriva l’ineluttabile corollario della non necessarietà, ai fini della validità della rinuncia, dell’atto pubblico ricevuto da Notaio alla presenza di due testimoni.

Quanto alla seconda questione: i Giudici del S.C. – pur bollando di nullità per violazione del divieto ex art. 458 c.c. la clausola della scrittura privata contenente l’impegno alla futura rinuncia – sposano la c.d. tesi oggettiva per stabilire se la nullità del singolo patto si possa propagare o meno all’intero contratto. Stabiliscono, infatti, che l’estensione della nullità si abbia solo quando *“la clausola o il patto nullo si riferiscano ad un elemento essenziale del negozio oppure si trovino con altre pattuizioni in tale rapporto di interdipendenza che queste non possano sussistere in modo autonomo”*.

Piccola chiosa da parte di chi scrive: dalla vicenda in commento non traspare cenno alcuno all’eventuale trascrizione dei titoli (scrittura privata di rinuncia, scrittura privata di divisione, provvedimento di declarata usucapione) presso la Conservatoria (oggi Agenzia del Territorio – Servizi di pubblicità immobiliare), dovendosene logicamente dedurre la totale assenza.

La sentenza in commento, pertanto, fonda il suo percorso argomentativo sul diritto “puro” senza le interferenze del regime dichiarativo e/o di opponibilità ai terzi della trascrizione.

L'ACQUIRENTE PERDE LE AGEVOLAZIONI FISCALI SE TARDA NEL TRASFERIRSI NELLA NUOVA CASA. ANCHE SE LA COLPA È DELLE LUNGAGGINI BUROCRATICHE DELLA PA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4800 del 10 marzo 2015

Il termine di **18 mesi per trasferirsi nella nuova casa** non può subire deroghe anche se il ritardo non è dovuto a colpa del contribuente ma a lungaggini burocratiche della P.A. che non hanno consentito di procedere per tempo alla ristrutturazione. Secondo la Corte, infatti, i benefici fiscali si possono ottenere solo se il contribuente stabilisce la sua residenza nel Comune in cui si trova l'immobile **nel termine di decadenza** dei 18 mesi dal rogito.

Nessun rilievo, sotto questo profilo, possono avere le lungaggini burocratiche.

La Cassazione ha così accolto un ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando un orientamento giurisprudenziale che non lascia spazio a dubbi: il trasferimento della residenza nel termine decadenza dei 18 mesi è **un requisito imprescindibile che non dipende dalla volontà dell'acquirente**.

E' stato così ribaltato un verdetto precedentemente emesso dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che a sua volta aveva confermato una decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato la revoca del beneficio. La Commissione Tributaria Provinciale inizialmente, nell'accogliere il ricorso, aveva ritenuto che le lungaggini burocratiche per il rilascio delle autorizzazioni edilizie per le opere di ristrutturazione costituissero **"cause ostative sopravvenute, imprevedibili e non evitabili dal contribuente"**. Secondo la Cassazione però **"Le lungaggini burocratiche non riescono ad integrare la forza irresistibile ostativa al trasferimento nel Comune dove è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni"**.



LA RESIDENZA È ELEMENTO COSTITUTIVO PER IL BENEFICIO FISCALE “PRIMA CASA”

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5015 del 12 marzo 2015

In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, la realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell’agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore (cfr Cassazione 28401/2013 e 26674/2013). Né integra l’evento inevitabile ed imprevedibile la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato (cfr Cassazione 7067/2014).

COMPRAVENDITA IMMOBILI ON LINE: IL NOTAIO VERSA, MA IL CLIENTE PAGA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5016 del 12 marzo 2015

La notificazione di un avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa ad una compravendita registrata telematicamente dal notaio rogante, che in tale veste abbia provveduto all’autoliquidazione e al relativo versamento, vale solo a costituirlo responsabile dell’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, e non anche ad incidere sul principio di cui all’art. 57 del DPR n. 131/1986, in base al quale i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto di compravendita.



DAL WEB

IN ARRIVO LE NUOVE MONETE DA 2 EURO UNA DEDICATA A DANTE ALIGHIERI, L'ALTRA ALL'EXPO

Il Dipartimento del Tesoro ha disposto, per l'anno 2015, l'emissione di 2 monete commemorative da 2 Euro a circolazione ordinaria. Si tratta delle monete che ogni paese aderente all'Euro ogni anno ha la facoltà di emettere, personalizzandole, con temi di interesse nazionale. Le monete commemorative avranno corso legale in tutti gli Stati membri insieme alla moneta ordinaria del valore di due euro.



Gli Euro commemorativi per l'Italia quest'anno saranno dedicati a **Dante Alighieri, di cui ricorre il 750° anniversario della nascita** e all'**Expo 2015** che si terrà a Milano e che avrà come tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita"

Nella moneta Dante è ritratto con un libro aperto nella sinistra e la montagna del Purgatorio alle sue spalle: particolare delle illustrazioni della Divina Commedia di Domenico di Michelino (1417-1491) realizzate nel Duomo di Santa Maria del Fiore di Firenze; al centro, il monogramma della Repubblica Italiana "RI"; nel campo di destra, "R", identificativo della Zecca di Roma; in basso, "SP", sigla dell'autore **Silvia Petrassi**, e le date "1265 2015", rispettivamente anno di anniversario e di emissione; ad arco, la scritta "DANTE ALIGHIERI"; in giro, le dodici stelle dell'Unione Europea.

Nella moneta dell'Expo vi è una composizione simboleggiante la fertilità della Terra: su un semicerchio, che indica la sfera terrestre, un seme nutrito dall'acqua attende di germogliare; sopra la Terra, un tralcio di vite, un ramoscello d'ulivo e una spiga nascono da un tronco d'albero; ad arco, la scritta "NUTRIRE IL PIANETA"; a sinistra, le iniziali del nome dell'autore **Maria Grazia Urbani**, "MGU"; a destra, il monogramma della Repubblica Italiana, "RI", ed "R", identificativo della Zecca di Roma; al centro, il logo di EXPO MILANO 2015; in giro, le dodici stelle dell'Unione Europea.

RC AUTO: ADDIO AL TAGLIANDO ASSICURATIVO. BASTA INDICARE LA PROPRIA EMAIL



Presto si potrà dire addio al **tagliando cartaceo esposto sul parabrezza**. Basterà indicare il proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) per essere identificati dagli organi di controllo e dimostrare di essere **in regola con l'assicurazione**.

È una delle principali novità previste dal **regolamento** pubblicato **dall'Ivass n. 8 del 3 marzo scorso** ed ora sottoposto a pubblica consultazione fino al 6 aprile prossimo.

La progressiva sparizione del tagliando cartaceo dovrebbe partire già dall'1 aprile e i controlli avverranno anche attraverso il **sistema "Targa System"**, vero e proprio lettore digitale che attraverso la targa del veicolo potrà risalire anche alla sua "storia assicurativa" utilizzando i dati incrociati presenti nei database delle forze dell'ordine, dei ministeri e dell'agenzia delle entrate, facendo emergere le eventuali violazioni e comminare le relative sanzioni.

Oltre alla progressiva "dematerializzazione" del tagliando cartaceo (che verrà consegnato da parte delle assicurazioni per via telematica), lo schema di regolamento dell'Ivass prevede **diverse semplificazioni** nell'ambito degli adempimenti connessi ai rapporti contrattuali tra le assicurazioni, gli intermediari e la clientela (polizza informatica con firma elettronica; acquisizione dati biometrici; pagamenti elettronici; ecc.) **che unitamente alle novità previste dal Ddl liberalizzazioni**, approvato dal Governo il 20 febbraio scorso e ora sottoposto all'iter parlamentare, rappresenteranno una vera e propria "minirivoluzione" per il mondo delle assicurazioni.

Tra le svariate misure previste dal ddl al fine del potenziamento della concorrenza nel settore assicurativo, c'è anche la possibilità di **sconti sulle polizze**, in caso di possesso di **scatole nere**, **antifurto satellitare** e del **sistema "alcol stop"**: un dispositivo che impedirà l'avviamento dell'auto se il conducente è in stato di ebbrezza.

QUANDO E COME FARSI RIMBORSARE DA GROUPON

In un presente in cui l'e-commerce spopola tra i naviganti, Groupon è uno dei maggiori siti di social shopping. In pratica, mette in contatto il cittadino, che vuole acquistare a prezzi scontati, con le piccole attività commerciali che vogliono farsi conoscere attraverso un nuovo canale di vendita.

Groupon vende **coupon** con offerte superscontate per servizi e prodotti. Per poter effettuare acquisti devi registrarti e creare un account. A tal fine devi fornire il tuo nome e cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, ed eventuali ulteriori informazioni.



Una volta iscritto potrai ricevere gratis via mail offerte e occasioni da tutta Italia: una cena in un agriturismo, un trattamento haloterapico, un week-end sul Lago di Garda, un corso di fotografia, un televisore, un viaggio ai Caraibi, ecc.

Se ti interessa un'offerta in particolare, puoi acquistarla sul sito con carta di credito. Ti arriverà quindi un coupon in forma elettronica che dovrai stampare e consegnare a chi ti fornisce il servizio/prodotto che hai scelto. Puoi usufruire dell'offerta del commerciante solo durante il periodo di riscatto e quindi di validità del coupon.

Groupon si limita solo a vendere il coupon con l'offerta del commerciante, quindi non fornisce merci o eroga servizi. Di seguito vi spiegheremo in quali casi e con quali modalità si può pretendere un **rimborso da Groupon**.

Come ottenere un rimborso da Groupon

Qualora non fossi soddisfatto di un servizio o di un prodotto relativo al coupon che hai acquistato sul sito, ecco quali sono i casi in cui puoi richiedere un **rimborso da Groupon**:

- se non hai avuto la possibilità di **riscattare** il tuo coupon con il commerciante prima della scadenza solo per cause non imputabili a te (*ad es. hai provato a prenotare un percorso benessere ma non hai mai trovato posto*). Ricorda che dovrai darne dimostrazione in modo soddisfacente a Groupon per poi essere rimborsato
- se il commerciante richiede il pagamento di **costi aggiuntivi** per l'erogazione dell'offerta e puoi dimostrare tale circostanza;
- se non hai potuto usufruire del coupon per **overbooking** (sono stati venduti più coupon rispetto a quelli disponibili);
- se la prestazione ottenuta non corrisponde a quella **pubblicizzata** da Groupon.

RESIDENZA, DOMICILIO E DIMORA: ECCO LE DIFFERENZE

Anche se capita spesso di utilizzare indistintamente i termini **residenza**, **domicilio** e **dimora** per indicare il luogo in cui una persona abita, va detto che si tratta in realtà di concetti ben distinti fra loro.

Residenza e dimora

La **residenza** di una persona è nel luogo in cui ha la *dimora abituale*, ossia dove vive con una certa stabilità, e coincide con il comune dove il soggetto è iscritto anagraficamente (**residenza anagrafica**).

Per fissare la residenza in un determinato comune ci si può recare presso gli uffici dell'anagrafe comunale e compilare un'apposita dichiarazione. Naturalmente l'amministrazione, prima di procedere con l'iscrizione, verificherà se la persona è effettivamente residente in quel luogo.

La residenza può essere riferita ad un solo Comune e determina tutta una serie di effetti come l'iscrizione alle liste elettorali, la competenza del Tribunale per le questioni che riguardano ad esempio l'adozione, il luogo in cui determinati atti debbono essere notificati, la possibilità di godere di determinati benefici fiscali e così via.


Il certificato di residenza può essere richiesto all'anagrafe del comune di residenza. Se l'attestazione di residenza viene richiesto da Amministrazioni Pubbliche (Comune, Provincia, Camera di Commercio, Prefettura, Inps, ecc.) e da i gestori di pubblici servizi (acqua, elettricità, gas, trasporti, ecc.), è possibile far ricorso all'**autocertificazione di residenza**.

Per **cambiare la residenza** è necessario fare richiesta all'anagrafe del comune dove si vuole stabilire la nuova residenza. Dal 2012 il cambio di residenza si effettua in tempo reale e decorre dal giorno in cui viene inoltrata la relativa **dichiarazione** al Comune.

La dimora, invece, coincide con il luogo in cui la persona abita o permane, in un dato momento ed in modo non abituale (ad es. la presenza in albergo per un periodo di lavoro temporaneo). Ha scarso rilievo giuridico ed assume una valenza solo quando non è nota la residenza.

Diverso dal concetto di residenza è quello **di domicilio**, che è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Il domicilio può non coincidere con la residenza. Un cittadino può ad es. avere la residenza a Pescara (quindi iscritto all'anagrafe del Comune di Pescara), ma avere il domicilio a Milano perché i suoi principali interessi e affari sono a appunto a Milano, dove magari svolge la sua attività lavorativa oppure risulta iscritto all'Università



CALCOLARE IL COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA DELLE FINESTRE CON UN APP

Enginger offre un'app per il calcolo del coefficiente di trasmissione termica delle finestre (U_w). Grazie al calcolatore è infatti possibile confrontare i valori d'isolamento termico dei distanziatori a bordo caldo

Thermix TX.N plus con quelli di normali distanziatori, ad es. in alluminio.

COME FUNZIONA. Per farlo è necessario selezionare i diversi parametri d'impostazione, come telaio, distanziatore, vetro, ecc. e successivamente determinare il valore U_w della specifica configurazione. I dati possono essere integrati con il numero di battenti, l'ambito di temperature, come pure il tipo e l'orientamento dei listelli.

L'app è disponibile nella versione Android e nella versione iOS in 11 lingue.

[CLICCA QUI PER ACCEDERE ALL'APP](#)

OMEOPATIA: IL 9 E IL 10 APRILE VISITE GRATUITE IN TUTTA ITALIA

In occasione del **Mese mondiale della Medicina Omeopatica**, si svolgeranno **giovedì 9 e venerdì 10 aprile** (Giornata internazionale della Medicina Omeopatica) **visite gratuite** su tutto il territorio nazionale: Medici Omeopatici e Medici Veterinari Omeopatici offriranno per un giorno la propria professionalità in oltre 300 studi.

Giovedì 9 aprile torna l'iniziativa "**Omeopatia porte aperte – Dedicato a voi**" promossa da Ce.M.O.N. – Presidio Omeopatia Italiana. L'iniziativa è alla sua quarta edizione e nasce per informare sul diritto alla salute basato sul principio del "curare senza nuocere" e promuovere una terapeutica più sostenibile. Sul sito presidiomeopatiaitaliana.it è possibile trovare i medici della propria zona che hanno aderito all'iniziativa e prenotare la visita gratuita.

Venerdì 10 è invece la volta di "Stiamo bene... naturalmente!", promossa da A.M.I.O.T. - Associazione Medica Italiana di Omotossicologia – in tutta Italia. Per tutta la giornata gli studi medici e veterinari convenzionati offriranno al pubblico visite gratuite per sensibilizzare sull'importanza di un corretto stile di vita, illustrare le basi di una corretta prevenzione dei mali di stagione, delle allergie, delle intossicazioni dell'organismo, dei dolori cronici o di altri malesseri, e sulle terapie d'avanguardia per prendersi cura di sé e prevenire i disagi e le malattie, oltre a un aggiornamento sulle ultime novità in ambito terapeutico.

Per sapere quali studi medici partecipano all'iniziativa si può contattare il numero verde gratuito [800.385014](tel:800.385014), scrivere a partecipa@giornataomeopatia.it o visitare il sito giornataomeopatia.it



COME COLORARE LE UOVA IN MODO NATURALE

Si avvicina la **Pasqua**. Tra le tradizioni più amate dai bambini ecco quella di **colorare e decorare le uova**. Questa usanza risale a tempi molto antichi, dato che gli antichi romani erano soliti seppellire un uovo dipinto di rosso augurandosi fortuna e fertilità.

Colorare le uova in modo naturale, con le tecniche e i coloranti adatti, permette di consumarle senza problemi e senza sprechi nel caso in cui decidessimo di scegliere delle uova sode. Le uova di Pasqua da colorare sono **uova sode** o **uova vuote**? Entrambe le soluzioni sono adatte. Tenete conto che le uova sode sono più resistenti rispetto alle uova svuotate.

Come svuotare e colorare le uova

Se decidete di svuotare le uova prima di colorarle, potrete utilizzarle per preparare i vostri piatti e dolci di Pasqua. L'ideale è far coincidere il momento di colorare le uova con quello di utilizzarle in cucina, in modo da avere a disposizione uova fresche.

Svuotare le uova fresche è molto semplice. Dovrete avere a disposizione una **siringa** per aspirarne il contenuto tramite un piccolo foro. Oppure dovrete praticare due fori, uno in alto e uno in basso, per poi

soffiare energicamente all'interno delle uova in modo da liberarle del loro contenuto, che potrete impiegare per le vostre ricette.

Avrete dunque a disposizione delle uova da colorare di cui sarà rimasto **solo il guscio**. Si tratta di uova più fragili rispetto alle uova sode, ma che potrete provare a colorare utilizzando le stesse tecniche che vi proporremo qui di seguito per dipingerle direttamente sulla superficie con tempere e acquarelli come nel caso delle uova non commestibili. Vi servirà comunque la massima delicatezza per evitare di rompere i gusci d'uovo. Risciacquate le uova e lasciatele asciugare prima di colorarle.

Come preparare e colorare le uova sode

Per quanto riguarda le uova sode, la preparazione e la colorazione possono avvenire nello stesso momento. Infatti la colorazione delle uova avviene aggiungendo alcuni ingredienti specifici all'**acqua di cottura delle uova**.

Il modo più pratico per colorare le uova sode consiste nell'aggiunta durante la bollitura di qualche goccia di **colorante alimentare** (gli stessi coloranti che spesso vengono utilizzati per decorare i dolci). I coloranti alimentari vanno bene anche per colorare le uova sode immergendole in acqua fredda colorata. Ancora meglio: rivolgetevi ai **coloranti naturali** per decorare le vostre uova sode.

Potrete **aggiungere all'acqua di cottura delle uova** i seguenti ingredienti, in quantità variabili a seconda del numero delle uova e delle sfumature che vorreste ottenere, insieme a un cucchiaino di aceto per fissare il colore:

Giallo: zafferano, curcuma o fiori di camomilla

Verde: spinaci, prezzemolo

Rosso e rosa: barbabietola rossa cotta, cavolo rosso, tè rosso, karkadè

Arancione: bucce di cipolla, paprika

Marrone: caffè, cacao, tè nero

Viola: succo d'uva, vino rosso

Blu: succo di mirtillo

Potrete anche creare delle colorazioni a parte con i colori primari per poi mescolare e ottenere nuovi colori, ad esempio abbinando rosso e blu per il viola, giallo e rosso per l'arancione.



ECLISSI DI LUNA: A PASQUA LA LUNA SI ALLINEA COL SOLE E SI TINGE DI ROSSO

Sarà una **Pasqua** speciale quella di quest'anno con l'**eclissi di luna sabato 4 aprile**. Quel giorno avrà luogo la prima delle due eclissi lunari totali di quest'anno. Purtroppo, a differenza della recente **eclissi di sole**, visibile anche se parzialmente dall'Italia, questa volta l'oscuramento del nostro satellite naturale non potrà essere ammirato.

Tra pochi giorni la luna si tingerà di **rosso** per via della luce che passa attraverso l'anello di atmosfera che circonda la Terra. Durante l'eclissi, la Luna piena attraverserà l'ombra della Terra, allineata perfettamente col sole.

A seconda del paese da cui sarà visibile, l'eclissi del 4 aprile sarà anche di **penombra**. L'ombra della Terra è composta infatti da due parti: un nucleo interno scuro chiamato **ombra**, e una parte esterna più leggera chiamata **penombra**. In questo secondo caso, la luna non "sparisce" ma la sua immagine è solo sbiadita.

A vedere il fenomeno nella sua **totalità** saranno gli abitanti della parte orientale dell'Australia, le isole del Pacifico, la Siberia e parte del Giappone che potranno osservarlo al sorgere della luna. Ma l'eclissi sarà **parzialmente visibile** anche dagli Stati Uniti e nei paesi del Sud America che si affacciano sul Pacifico, come Cile, Argentina, Perù, Ecuador e Colombia. In questi paesi invece sarà visibile al suo tramonto.

L'ingresso nel cono d'ombra, da parte della Luna, inizierà alle 00.10 ora italiana per concludersi poi alle 5.24, ma l'inizio della totalità è previsto per le 2.11, con la fine alle 3.24.

Curiosità. Quella del 4 aprile sarà la terza delle **quattro eclissi della Tetrade**. Le prime due hanno avuto luogo lo scorso anno, **il 15 aprile e l'8 ottobre**, mentre la quarta e ultima sarà **il 28 settembre prossimo**. In quest'ultimo caso sarà parzialmente visibile anche dal nostro paese come **eclissi di penombra**.



PASQUETTA, TEMPO DA...OASI- IDEE PER GITE FUORI PORTA

Per la tradizionale gita "fuori porta" di Pasquetta, il WWF propone itinerari e iniziative nelle Oasi. Appena saranno pronti i programmi nel dettaglio, li pubblicheremo, come per le Oasi di Macchiagrande, San Silvestro e Vanzago. Intanto, ecco un riepilogo e un assaggio dei programmi:

1. Le Cesine: per Pasqua prevista visita guidata su prenotazione alle 10,30, a Pasquetta aperti dalle 10 alle 17,30 con un ricco programma di attività (visite guidate, laboratori etc.).
2. Ripa Bianca: aperta
3. Alviano sarà aperta sia a Pasqua che Pasquetta (alviano@wwf.it)
4. Vanzago: in allegato
5. Miramare: a Pasqua e Pasquetta il Centro Visite dell'AMP Miramare rimarrà aperto dalle 10 alle 17
6. Grotte del Bussento: aperta
7. Persano: aperta a Pasquetta con visite guidate (ore 10 e ore 15)
8. Macchiagrande: in allegato
9. Bosco San Silvestro aperta a Pasquetta con due turni di visite guidate: ore 10,30 e ore 17,00
10. La mattina si potrà usufruire dell'area pic-nic e fermarsi l'intera giornata in Oasi.
11. Lago Salso: prevista una visita guidata al mattino di Pasquetta, con prenotazione obbligatoria all'email lagoon@wwf.it
12. Monte Sant' Elia: aperta a Pasquetta
13. Guardiaregia: aperta a Pasquetta
14. Valpredina: aperta lunedì 6 aprile dalle 10 alle 18,00 ma non in caso di pioggia
15. Valle Averte: a Pasqua aperta il pomeriggio, a Pasquetta tutto il giorno

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VITA IL SITO WWW.WWF.IT

SPESOMETRO



SPESOMETRO 2015

Lo Spesometro 2015, altrimenti detto Comunicazione polivalente, consiste nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti iva clienti e fornitori relative al 2014. La comunicazione riguarda tutte le operazioni **sogette a fattura (o con fattura emessa** spontaneamente anche in assenza di obbligo) qualunque sia l'importo e le operazioni d'importo uguale o superiore a 3.600,00 euro (iva compresa) se non sogette a fattura.

I sogetti tenuti alla compilazione dello Spesometro

Tutti i **contribuenti sogetti passivi iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini iva** sono tenuti alla compilazione dello Spesometro. Tra i sogetti obbligati si annoverano anche le


imprese e gli esercenti arti e professioni in regime di contabilità semplificata; gli enti non commerciali limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole; i non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente; i sogetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972; i sogetti che applicano il



regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 13 della L. 388/2000 nonché i soggetti cosiddetti ex minimi.

I soggetti esclusi

Non sono, invece, tenuti alla presentazione dello Spesometro i **contribuenti minimi** che non addebitano iva in fattura, gli **enti non commerciali** sprovvisti di partita Iva e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale.



282.109,00	
39.822,00	
903.874,00	+
265.241,00	+
7.506.433,00	+
1.365.144,00	+
1.255.870,00	+
92.130,00	+
150.264,00	+
370.454,00	+
65.807,00	

Le modalità di compilazione dello Spesometro

Sono previste due modalità alternative di compilazione dello Spesometro. La Comunicazione polivalente può essere presentata **in forma analitica ovvero in forma aggregata**.

Nel primo caso la comunicazione è effettuata **fattura per fattura**, compilando i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute. Gli importi delle note di variazione emesse e ricevute vanno indicati rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere riportati gli estremi della controparte, la data del documento, la data di registrazione, importo ed imposta. Nel secondo caso sono, invece, riportati i **totali annuali per ciascun cliente/fornitore**: va compilato il quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura.

Le note di variazione emesse o ricevute sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all'operazione principale.

Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa ad acquisti da operatori economici di San Marino ed a acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex articolo 34 DPR 633/1972.

Le operazioni soggette a comunicazione

Sono **soggette a comunicazione** le operazioni esenti, quelle imponibili alle varie aliquote, non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali, assimilate alle cessioni all'esportazione, per servizi internazionali, classificabili come triangolazioni comunitarie, gli acquisti da San Marino non comunicati durante l'anno nel quadro SE, soggette al regime speciale del margine limitatamente

alla parte costituente base imponibile Iva, soggette al regime del reverse charge, le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità ma soggette all'obbligo di fatturazione, le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa e le fatture emesse a richiesta del cliente.

Sono **escluse dall'obbligo di comunicazione** le operazioni fuori campo Iva e quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa (a titolo d'esempio, le importazioni, le esportazioni dirette, le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda documentati con fattura e le operazioni effettuate nei confronti di privati per importi uguali o superiori a 3.600,00 euro qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale).



Le scadenze per l'invio e le eventuali sanzioni

La comunicazione deve essere trasmessa attraverso **l'invio di un file telematico**, utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo di un intermediario abilitato. I termini da rispettare sono quelli **del 10 aprile per i contribuenti mensili, del 20 aprile per i contribuenti trimestrali e del 30 aprile per gli operatori finanziari.**

L'omessa o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.